



# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 11 MAGGIO 2007

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

## BOLLETTINO UFFICIALE

### INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

**I° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

**II° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

**III° PARTE:** dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

### ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

### INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:  
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
  - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
  - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite email all'indirizzo [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

### AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:  
**Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665**
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## SOMMARIO

## Parte I

## Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

## LEGGI

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2007, n. 7:  
**Incentivazione all'esodo. ....Pag. 7**

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2007, n. 8:  
**Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici. .... Pag. 9**

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2007, n. 9:  
**Cimiteri per animali d'affezione. ..Pag. 10**

## ATTI

DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 28.03.2007, n. 299:  
**Progetto sperimentale PASSI-Attivazione procedure per avvio sorveglianza. .... Pag. 11**

DELIBERAZIONE 12.04.2007, n. 340:  
**Ricomposizione della commissione prevista dall'art. 1 del D.M. del 13/05/93 concernente "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centro di altissima specializzazione all'estero"..... Pag. 11**

DELIBERAZIONE 12.04.2007, n. 346:  
**Accordo regionale in attuazione dell'A.C.N. reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato - Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni. .... Pag. 12**

## DECRETI

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 24.04.2007, n. 64:  
**L.R. 19 Aprile 1995, n. 53 – Comitato Regionale per le politiche dell'handicap – IV**

**Triennio – Sostituzione componenti..... Pag. 49**

## DETERMINAZIONI

*Direttoriali*

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DH/45:  
**Legge 26/05/1965 n. 590 – Legge 14/08/1971 n. 817 – L.R. 03/06/1982 n. 31 art. 28– D.Lgs 18/05/2001 n. 228 art. 11 commi 4 e 5. Autorizzazione rimozione vincolo di indivisibilità. Ditta Bianchi Onorio e Tucceri Giuseppina – Avezzano. .... Pag. 49**

*Dirigenziali*

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 16.04.2007, n. DH4/97:  
**Approvazione elenchi regionali di liquidazione delle domande ammissibili, a seguito di istanza di riesame, al finanziamento compensativo dei danni imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, nonché delle domande istruite sfavorevolmente e non ammesse al finanziamento..... Pag. 50**

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
 SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 24.04.2007, n. DI5/27:  
**Interventi DOCUP - misura 2.1.3 "Cofinanziamento della L. 1329/65" di cui alla D.G.R. n 495 del 15.5.06: trasferimento risorse al gestore M.C.C. S.p.A. di ROMA. .... Pag. 60**

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
 AMBIENTE, ENERGIA  
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 26.02.2007, n. DN3/22:

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese - CO.A.S.I.V. - Vasto (CH). Autorizzazione regionale al progetto di chiusura della discarica tipo 2B/2C sita in località Bosco Mottice del Comune di San Salvo. L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 23. .... Pag. 61

DETERMINAZIONE 28.02.2007, n. DN3/26:

Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - Ditta CIAF AMBIENTE S.r.l. - C.da Piazzano, 89 - 66041 Atessa (CH). Piattaforma polifunzionale per il raggruppamento, deposito e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e proroga lavori di completamento della piattaforma..... Pag. 63

DETERMINAZIONE 17.04.2007, n. DN3/48:

D.Lgs 03.04.2006 n.152 recante: "Norme in materia ambientale"- L.R. 28.04.2000, n. 83 - Consorzio Intercomunale CO.GE.SA. - Via Vicenne - Località Noce Mattei - 67039 Sulmona (AQ) - Variante al progetto esecutivo Piattaforma Ecologica di Tipo "A" - Autorizzazione regionale DF3/86 del 12.10.2003, avente per oggetto: "Realizzazione di un centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata", e successiva proroga DF3/104 del 07.11.2005. .... Pag. 71

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DN3/54:

D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 recante «D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1 lett a) "Anagrafe dei siti contaminati - Disciplina tecnica per la gestione e

l'aggiornamento» e determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.07 - Modifiche ed integrazioni alla determinazione n. DN3/28 del 6.03.2007..... Pag. 73

DETERMINAZIONE 24.04.2007, n. DN3/56:

Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" - Art. 208, comma 15 -Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Ditta "MOVIMENTO TERRA di Marfisi e Giancristofaro" S.n.c. - Via Per Treglio n. 41 - Lanciano (CH). Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti non pericolosi avente il seguente identificativo: UTS 60 G. .... Pag. 77

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
 AMBIENTE, ENERGIA  
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'  
 DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
 ELETTROMAGNETICO, RISCHIO  
 AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 18.04.2007, n. DN2/47:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "progetto di sviluppo degli idrocarburi liquidi e gassosi del giacimento denominato "Miglianico" (centrale di trattamento e due aree pozzo)"- per i fini ed ai sensi dell'art 269 D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, della Ditta ENI SpA-divisione Exploration and Production da ubicarsi in c.da Feudo del Comune di Ortona (CH). .... Pag. 81

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE  
 RISORSE UMANE, FINANZIARIE E  
 STRUMENTALI  
 SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 24.04.2007, n. DD7/31:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui. .... Pag. 81

DETERMINAZIONE 24.04.2007, n. DD7/32:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa. .... Pag. 83

DIREZIONE SANITÀ  
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED  
ATTIVITÀ TERRITORIALI SANITARIE

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DG5/370:  
**Poliambulatorio "SATEP" – Via Nazionale Adriatica Nord, 203 - Pescara. Revoca autorizzazione all'esercizio. .... Pag. 85**

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DG5/371:  
**Stabilimento di fisiokinesiterapia di Cirilli Sabina - via delle Ville, 6 - fraz. Cologna Spiaggia del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) - Autorizzazione alla sostituzione del Direttore Tecnico. .... Pag. 85**

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DG5/372:  
**Stabilimento di Terapia Fisica "VILLA ROMINA S.R.L." – Via Colle Martino, 15 – 66020 Paglieta (CH). Sostituzione Direttore Tecnico. .... Pag. 86**

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DG5/373:  
**Laboratorio di analisi citoistopatologiche di Veneri Aida e C. s.n.c. via Nazionale Adriatica SS16 n. 144 – Tortoreto Lido (TE). Autorizzazione trasformazione societaria. .... Pag. 87**

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DG5/374:  
**Società BIOANALISI di Baccalà Anna e C. S.n.c., Via Aldo Moro n. 9/16 Vasto – Autorizzazione variazione sociale. .... Pag. 88**

DIREZIONE SANITÀ  
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,  
RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE

DETERMINAZIONE 02.04.2007, n. DG4/7:  
**Preso d'atto della cessione del ramo d'azienda, avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie in R.S.A., da parte delle società "Santa Rita" srl, "San Vitale" srl, "San Domenico" srl, "MA.PA." srl, alla società "Sangro Gestioni" S.P.A. .... Pag. 89**

DIREZIONE SANITÀ  
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 17.04.2007, n. DG11/82:  
**Reg. CE n. 853 del 29 aprile 2004 e Deliberazione di G.R. n. 950 del 21 Agosto 2006 – Revoca del numero di riconoscimento d'idoneità, rilasciato dalla Regione Abruzzo con il n. 46/M alla Ditta T.N.D. di Torelli Nicola Donato & s.n.c., stabilimento a capacità limitata, Via Castagna, n. 13, 65029 Torre de' Passeri (PE). .... Pag. 90**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ,  
VIABILITÀ DEMANIO E CATASTO  
STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO  
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DE4/46:  
**Impianto filoviario del bacino metropolitano di Pescara. Tratte Silvi Marina – Montesilvano – Pescara e Pescara Porta Nuova – Aeroporto Civile. Approvazione preliminare del Progetto definitivo Impianto TPL. .... Pag. 90**

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CITTÀ DI SPOLTRE (PE)  
QUARTO SETTORE – SERVIZIO URBANISTICO  
EDILIZIA PRIVATA

**Zona P.E.E.P. in località "Traversa di Via Sangro" in frazione S. Teresa. Approvazione. .... Pag. 91**

COMUNE DI ABBATEGGIO (PE)

**Lavori di "realizzazione struttura commerciale in località Colle di Gotte in variante al P.R.G. -Approvazione atti della Conferenza dei Servizi (art. 14 Legge 241/90 del testo in vigore). .... Pag. 92**

COMUNE DI BOLOGNANO (PE)  
*SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE*

**Deliberazione del Consiglio comunale n.  
11 del 27/03/2007 ad oggetto: Approvazione  
proposta di intervento relativa a lavori di  
“costruzione magazzino e mensa a servizio di  
impianto produttivo” in variante al P.R.E. .  
..... Pag. 92**

ENEL DISTRIBUZIONE SPA  
LAZIO ABRUZZO E MOLISE  
*VIA DELLA BUFALOTTA 255 – 00139 ROMA*

**Opzioni Tariffarie Enel Distribuzione  
S.p.A. , in vigore dall'1 gennaio 2007.....  
.....Pag. 93**

ENEL DISTRIBUZIONE SPA  
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
ZONA DI TERAMO (TE)  
*VIALE BOVIO, 40 – 64100 TERAMO*

**Costruzione ed esercizio Km 0,450 di li-  
nea aerea MT 20KV in conduttori nudi per  
alimentazione nuovo PTP denominato “Tul-  
li”, in C.da Pazzano nel Comune di Contro-  
guerra (TE) Prat. 288/D/TE..... Pag. 100**

---

---

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE**

---

**LEGGI**

---

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2007, n. 7:

**Incentivazione all'esodo.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione Abruzzo nel rispetto dei principi fissati dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Legge finanziaria statale 2006), al fine di pervenire al contenimento della spesa e dare completa attuazione al processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, incentiva l'esodo del personale regionale.

**Art. 2**

**Incentivazione all'esodo dei dirigenti**

1. In applicazione di quanto previsto dal CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro) della dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie locali, sottoscritto in data 22 febbraio 2006, la Regione incentiva l'esodo dei dirigenti titolari di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato che prestano la loro attività presso l'amministrazione regionale da almeno cinque anni e che presentino la proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Possono fruire del beneficio di cui alla presente legge coloro che abbiano maturato

una anzianità di servizio da un minimo di 35 ad un massimo di 40 anni e che abbiano una età compresa fra il 57° e il 65° anno.

3. I requisiti di cui al comma 2 possono essere maturati anche nel corso dell'anno 2007 e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.
4. L'incentivo è quantificato in tre mensilità della retribuzione lorda per ogni anno, per un massimo di cinque anni calcolato, nella misura di maggior favore per il dipendente, sulla differenza fra il 35° e il 40° anno di servizio ovvero il 57° e il 65° anno di età.
5. Possono fruire del beneficio anche coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno maturato una anzianità di servizio pari a 32 anni e che abbiano compiuto il 57° anno di età. In tal caso l'amministrazione eroga a favore dell'Istituto previdenziale i contributi fino al raggiungimento del 35° anno utile ai fini pensionistici.
6. L'incentivazione di cui al comma 5 è quantificata sulla base della differenza tra l'entità dei contributi da versare e l'incentivo di cui al comma 4, complessivamente rapportata ad un massimo di cinque anni.

**Art. 3**

**Erogazione del contributo**

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono corrisposti entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio.
2. Per coloro che cessano dal servizio dal 1° settembre 2007 le indennità, come determinate dalla presente legge, sono corrisposte entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Non sono riconosciute in nessun caso somme aggiuntive a titolo di ferie non godute nell'anno di cessazione dal servizio.

## Art. 4

**Incentivazione all'esodo del personale non dirigenziale**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese a tutti i dipendenti regionali titolari di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato e che prestino la loro attività per l'amministrazione regionale da almeno 5 anni.

## Art. 5

**Riduzione della pianta organica e copertura dei posti vacanti**

1. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in decremento della pianta organica nella misura non inferiore all'80% dell'organico della qualifica dirigenziale e in misura non inferiore al 40% dell'organico delle categorie da definirsi in sede di concertazione sindacale e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL.
2. Per il personale delle categorie, la Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a seguito dei risparmi conseguiti in applicazione della stessa, individua i posti vacanti che, a seguito dell'esodo, si rendono disponibili e provvede, previo accordo con le OO.SS., alla copertura degli stessi, nella misura come stabilita al comma 1 del presente articolo.
3. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti al parere preventivo della Commissione consiliare competente per materia.

## Art. 6

**Disposizioni particolari per il Consiglio regionale**

1. Nell'ambito della autonomia organizzativa del Consiglio regionale, in esito alle operazioni di collocamento a riposo, l'Ufficio di Presidenza provvede alla riorganizzazione

della Struttura, stabilendo le modalità di copertura dei posti che risultano vacanti nel rispetto della consistenza economica della dotazione organica in vigore e di cui alla tabella A allegata alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18, previo accordo con le OO.SS. e parere preventivo della Commissione consiliare competente per materia.

## Art. 7

**Divieti**

1. Ai soggetti che si avvalgono del beneficio di cui alla presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, a qualsiasi titolo, con la Regione e con gli enti strumentali da essa dipendenti per i cinque anni successivi a quello di cessazione.
2. Qualsiasi contratto, convenzione o accordo stipulato in contrasto con il divieto di cui al comma 1 comporta responsabilità patrimoniale soggettiva.

## Art. 8

**Termine di presentazione delle domande**

1. Per coloro che intendono avvalersi dei benefici di cui alla presente legge, compresi coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2007, il termine ultimo di presentazione delle istanze, pena la decadenza dal beneficio stesso, è fissato in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 9

**Estensione agli Enti regionali**

1. Le presenti disposizioni sono estese, nel rispetto del principio di risparmio e compatibilmente con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci, anche agli Enti strumentali ed alle Agenzie regionali, nonché agli Enti Pubblici Economici controllati dalla Regione.

## Art. 10

**Norma finanziaria**

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova la copertura finanziaria nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio della Regione nella UPB 02.01.005, sia per il personale del Consiglio regionale che della Giunta regionale. La Giunta provvede ad attribuire al Consiglio le somme necessarie per l'applicazione della presente legge e per il quale costituiscono partite di giro.
2. Nello stato di previsione della spesa sono apportate le conseguenti variazioni ai sensi della legge regionale di contabilità 3/2002.
3. La presente legge, nel rispetto dei principi di contenimento di spesa, è autofinanziata dalla riduzione della pianta organica e dalle cessazioni e non comporta conseguentemente oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### Art. 11

##### **Calcolo della spesa**

1. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per il personale, stabiliti dalle vigenti normative, la base di calcolo della spesa è determinata in maniera unitaria comprensiva del personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

#### Art. 12

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 Maggio 2007

**OTTAVIANO DEL TURCO**

#### LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2007, n. 8: **Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### **Temporanea inefficacia dell'indennità mensile spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale**

1. L'incremento delle indennità mensili spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della L.R. 30.5.1973, n. 22 recante "Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei Consiglieri regionali" e dell'art. 1, comma 2, della Legge 31.10.1965, n. 1261 recante "Determinazione delle indennità spettante ai membri del Parlamento", operante dal 1° gennaio 2007, è inefficace dall'entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione della legislatura.

#### Art. 2

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 Maggio 2007

**OTTAVIANO DEL TURCO**

LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2007, n. 9:  
**Cimiteri per animali d'affezione.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
 REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Finalità**

1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione.

Art. 2

**Destinatari**

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3

**Autorizzazione**

1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

**Inumazione spoglie**

1. Le spoglie di animali di cui all'art. 2, possono essere inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità

di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20 x 20, nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

Art. 5

**Riserva**

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 6

**Raccolta e trasporto spoglie**

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).

Art. 7

**Norme di attuazione**

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito regolamento di cui all'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 Maggio 2007

**OTTAVIANO DEL TURCO**

**DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 28.03.2007, n. 299:

**Progetto sperimentale PASSI-Attivazione  
procedure per avvio sorveglianza.**

LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono riportate ed approvate,

- 1) di attivare la sorveglianza sperimentale PASSI annualità 2007-2008 secondo gli indirizzi contenuti nel relativo Protocollo di attuazione del Progetto con decorrenza dal 16.3.07, secondo gli indirizzi di attuazione come da Coordinamento interregionale della Prevenzione ed ISS-CNESPS;
- 2) di demandare ad atto formale del Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva l'eventuale variazione dei nominativi riportati nelle premesse a seguito di eventuali formali comunicazioni di sostituzioni da parte delle Ausl;
- 3) di impegnare i Direttori Generali delle Ausl affinché favoriscano la partecipazione di tutti gli operatori riportati in premessa per la realizzazione del progetto di Sorveglianza

PASSI, alla luce degli indirizzi del referente regionale e del coordinatore regionale, attivando gli stessi responsabili delle anagrafi assistiti di ciascuna Ausl al fine del necessario raccordo tra questi ed i coordinatori aziendali del progetto per le operazioni di estrazione dei campionamenti degli assistiti, nel rispetto della normativa sulla privacy;

- 4) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 12.04.2007, n. 340:

**Ricomposizione della commissione prevista dall'art. 1 del D.M. del 13/05/93 concernente "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centro di altissima specializzazione all'estero".**

LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

- 1) di ricostituire la Commissione prevista dall'art. 1 del D.M. 13 maggio 1993 per l'esame della documentazione prodotta dagli aventi diritto al rimborso delle spese sostenute in uno Stato estero per cure mediche, ai sensi del D.M. 3 novembre 1989 e

successive modificazioni ed integrazioni come di seguito:

a) Presidente:

- Il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale della Direzione Sanità della Giunta Regionale d'Abruzzo;

b) Componenti:

- Dott. Francesco D'Atri – Dirigente del Servizio Osservatorio Epidemiologico, Mobilità e Controllo Qualità della Direzione Sanità della Giunta Regionale d'Abruzzo;
- Dott. Emidio Di Ninni – Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata della Direzione Sanità della Giunta Regionale d'Abruzzo;
- Sig.ra Carla Azzolini – collaboratore amministrativo in servizio presso l'Ufficio CEE dell'Azienda USL di Pescara;
- Dott. Michele Barbato – Dirigente Medico dell'Azienda USL di Chieti;
- Sig. Mariella Polidoro – Assistente amministrativo dell'Azienda USL di Chieti;

c) Segretario:

- Il Responsabile dell'Ufficio Medicina Sociale della Direzione Sanità della Giunta Regionale d'Abruzzo;

2) di stabilire che la Commissione svolge le sue sedute in presenza della maggioranza dei componenti;

3) di pubblicare il seguente provvedimento sul *BURA*.

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 12.04.2007, n. 346:

**Accordo regionale in attuazione dell'A.C.N. reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni.**

### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il vigente Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni è stato reso esecutivo, in conformità delle disposizioni recate dall'art. 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottato il 23 marzo 2005 ed è entrato in vigore nella data medesima;
- l'art. 2 del suddetto A.C.N. definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale ed aziendale;
- l'art. 4 prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
- l'art. 14 individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 534 del 22.05.2006 ad oggetto l'istituzione del Comitato Permanente Regionale, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. di categoria, deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 25 dell'A.C.N., alla definizione degli Accordi Regionali;

Evidenziato che dal nuovo assetto istituzionale delle autonomie conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha attribuito potestà legislativa concorrente alle

Regioni in materia di tutela della salute, deriva la modifica del sistema della contrattazione collettiva che riserva:

- alla negoziazione nazionale la definizione degli aspetti generali del rapporto convenzionale, della struttura, del compenso nonché delle prestazioni assistenziali correlate ai Livelli Essenziali di Assistenza;
- alla contrattazione decentrata di secondo livello ampi margini d'intervento nell'individuazione degli obiettivi di salute delle modalità organizzative ed operative per attuarli, correlate alle diverse peculiarità locali;

Constatato che, in linea con gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici espressi nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, l'A.C.N. dei medici specialisti ambulatoriali interni:

- promuove il potenziamento delle cure territoriali attraverso la realizzazione di una rete integrata di servizi in ambito distrettuale volta a garantire una più efficace risposta ai bisogni di salute dei cittadini attraverso l'aumento dell'accessibilità alle prestazioni assistenziali, facendo in modo che i cittadini trovino sul territorio la risposta alla gran parte dei loro problemi di salute;
- promuove un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei medici nelle scelte di politica sanitaria, nella definizione degli obiettivi di salute e nell'individuazione dei meccanismi di verifica dell'appropriatezza;
- prevede un maggior riconoscimento delle quote retributive legate alla partecipazione a progetti e a programmi assistenziali ed al raggiungimento degli obiettivi programmati;
- che la negoziazione regionale si è posta i seguenti obiettivi strategici:
  - il riconoscimento del ruolo della competente specialistica nello sviluppo del servizio sanitario abruzzese con il fine di concorrere a garantire i livelli essenziali

di assistenza e con lo scopo di contribuire a realizzare gli obiettivi della programmazione regionale ed aziendale;

- un miglioramento dell'organizzazione del lavoro dei medici ed un aumento dell'accessibilità alle prestazioni erogate dalla specialistica ambulatoriale interna per ridurre le liste di attesa e per ridurre il ricorso improprio al pronto soccorso, potenziando l'offerta sanitaria di primo livello;
- un maggior coinvolgimento del medico specialista ambulatoriale nel raggiungimento degli obiettivi di salute, concordati nel Distretto;

Considerato che i contenuti dell'allegato Accordo Regionale sono senz'altro da condividere poiché volti al graduale superamento dell'attuale organizzazione dell'assistenza specialistica territoriale interna, recependo le previsioni degli atti programmatori regionali e nazionali, con l'obiettivo prioritario di assicurare una più efficace risposta alla crescente domanda di salute e continuità dell'assistenza e di garantire la migliore fruibilità possibile e qualità delle cure da parte dei cittadini, nell'ottica anche della riduzione dei ricoveri impropri e nel rispetto del principio di appropriatezza e d'equità dell'uso delle risorse;

Ritenuto opportuno pervenire ad un sollecito recepimento dell'accordo in parola onde consentire una concreta attuazione dei criteri operativi in essi delineati, al fine di un potenziamento dell'attività dell'assistenza specialistica ambulatoriale interna su tutto il territorio regionale;

Rilevata la piena potestà amministrativa e normativa della Regione in materia sanitaria, conseguente all'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di riforma del titolo V della Costituzione;

Vista la L.R. n. 77 del 17.09.99 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto, altresì, del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità di questa Regione e del Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale Medicina di Base e Specialistica in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa

- di approvare l'Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, sottoscritto dal componente la Giunta alla Sanità e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria S.U.M.A.I. e Federazione Medici, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

*Segue allegato*



GIUNTA REGIONALE

## Regione Abruzzo Direzione Sanità



### ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED IL SSN

AI SENSI DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 23 MARZO 2005 E PER GLI  
EFFETTI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Documento composto da n. <sup>36</sup>..... facciate,  
ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. <sup>346</sup>..... del <sup>11.2</sup> APR 2007  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Gariani)

## INDICE



Premessa	pag. 3
<b>Capo I - PRINCIPI GENERALI</b>	pag. 6
Articolo 1 Durata dell'Accordo integrativo Regionale	pag. 7
Articolo 2 Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità	pag. 8
Articolo 3 Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e determinato	pag. 10
Articolo 4 Zone disagiate	pag. 11
Articolo 5 Commissione Paritetica aziendale	pag. 12
Articolo 6 Formazione continua	pag. 13
Articolo 7 Programmi e progetti finalizzati	pag. 15
Articolo 8 Saldo quota variabile	pag. 17
<b>Capo II – RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE</b>	pag. 18
Principi generali	pag. 19
Articolo 1 Attività ambulatoriale	pag. 20
Articolo 2 Organizzazione del lavoro	pag. 21
Articolo 3 Integrazione della specialistica ambulatoriale con le strutture di ricovero	pag. 23
Articolo 4 Attività di programmazione della assistenza territoriale	pag. 24
Articolo 5 Coordinatore di branca specialistica	pag. 25
Articolo 6 Rappresentante degli specialisti ambulatoriali componente dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali	pag. 30
Norme finali	pag. 32





## PREMESSA

1. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta in collaborazione con gli specialisti ambulatoriali e le altre figure professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario.
2. Il territorio è riconosciuto dal Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni.
3. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero. Va costruita, a tal fine, un'organizzazione sanitaria integrata nel territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, con particolare riguardo ai soggetti fragili, bambini, adolescenti, anziani e soggetti affetti da patologie croniche degenerative.
4. In ottemperanza al dettato dell'articolo 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina specialistica interna (ACN), l'Accordo Regionale - secondo livello di contrattazione - deve definire gli obiettivi di salute, i modelli organizzativi e gli strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale.
5. Spetterà quindi alla successiva negoziazione aziendale definire i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale.



6. Gli obiettivi di carattere generale sanciti dall'articolo 5 dell'ACN devono essere perseguiti, secondo l'articolo 6 del citato Accordo, attraverso:
- a) la realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie, al fine di garantire la continuità dell'assistenza, la individuazione e la intercettazione della domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, riconducendo le liste di attesa entro tempi accettabili, in una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica.
  - b) la costituzione di una organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l'assistenza primaria composta da medici di medicina generale (assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie, in un quadro di unità programmatica e gestionale del territorio di ogni azienda sanitaria, in coerenza con l'intesa stato - regioni del 29.07.04, con piena valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all'interno del sistema.
  - c) l'informatizzazione del sistema per una ottimale interrelazione fra professionisti sanitari, strutture organizzative territoriali, distretti, ospedali ed altri poli della rete integrata socio-sanitaria;
  - d) l'adeguato percorso formativo anche comune tra medici e professionisti sanitari che operano nel territorio e medici e professionisti sanitari che operano in ospedale per acquisizione strategie comuni finalizzate all'ottimizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici dell'assistito e la loro appropriatezza
7. Seguendo l'enunciato dell'articolo 4 dell'ACN si procede di seguito a definire:
- a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali;
  - b) l'attuazione di quanto indicato dall'art. 6 dell'ACN;
  - c) l'organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini;
  - d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;

- 
- e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione dei medesimi;
  - f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato
  - g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori, strutture associate della medicina generale, unità operative, distretti, Aziende Sanitarie, Regioni;
  - h) l'organizzazione della formazione continua e dell'aggiornamento;
  - i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e dei professionisti a livello regionale;
  - j) l'attuazione dell'art. 8 comma 2.

8. Al fine di cogliere ogni specificità e novità a livello locale sul piano organizzativo, e consentire al contempo il conseguimento di uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, sono demandati alla trattativa regionale, sulla base di indirizzi generali individuati nel presente Accordo, per la loro riorganizzazione e definizione i seguenti articoli:

Art.17 – Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità

Art.22 – Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato

Art.25 – Comitato consultivo regionale

Art.28 – Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale

Art.29 – Doveri e compiti dei professionisti

Art.30 Organizzazione del lavoro

Art.31 – Programmi e progetti finalizzati

Art.35 – Diritto all'informazione e consultazione fra le parti





**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**





Articolo 1  
**DURATA DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE**

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale e dura fino alla stipula di nuovo Accordo.
2. Le parti firmatarie, in considerazione del fatto che le disposizioni del presente documento si inseriscono nell'attività regionale di programmazione socio-sanitaria in continua evoluzione e che, pertanto è necessario prevedere le modalità per adeguare l'Accordo Integrativo Regionale ad eventuali cambiamenti del Servizio Sanitario Regionale, convengono che il Comitato Regionale è tavolo permanente di confronto ed è la sede deputata:
  - a) al monitoraggio della spesa relativa agli accordi regionali ed aziendali con cadenza almeno trimestrale;
  - b) alla corretta interpretazione ed applicazione dell'ACN, del presente Accordo e degli Accordi aziendali;
  - c) alla negoziazione di nuovi accordi in base alle risorse che si rendessero disponibili alla luce del perseguimento del riequilibrio di prestazioni ospedale territorio o per maggiori finanziamenti.






Articolo 2  
**FLESSIBILITA' OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITA'**  
(articolo 17 dell'ACN)

1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali, alla domanda dell'utenza, le aziende possono adottare, ferma restando la garanzia del mantenimento dell'orario complessivo di incarico dello specialista, provvedimenti di flessibilità operativa anche temporanea, riorganizzazione degli orari e mobilità come di seguito specificato.
2. La flessibilità operativa nell'ambito di una azienda può riguardare:
  - a) modificazioni dei turni orari di attività nell'ambito della stessa unità operativa;
  - b) concentrazione dell'orario di attività presso una sola unità operativa;
  - c) mobilità per una parte o per l'intero orario di servizio, tra unità operative collocate nello stesso comune;
  - d) mobilità, per una parte o per l'intero orario di servizio, tra unità operative collocate in comuni diversi.
3. I provvedimenti possono essere adottati direttamente dalla azienda solo con il preventivo consenso dello specialista interessato e comunicati al Comitato di cui all'articolo 24 dell'ACN.
4. Allo specialista verrà erogato un compenso aggiuntivo orario per le ore di mobilità pari al 10% della quota oraria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della lettera A dell'articolo 42 dell'ACN, con contributo previdenziale a carico dell'azienda.
5. Qualora non sussista il consenso dello specialista ambulatoriale si darà seguito alla procedura di cui ai commi 2 (secondo periodo) e 3 dell'articolo 17 dell'ACN con mancata assegnazione del compenso aggiuntivo orario.
6. La mobilità intraaziendale, fermo restando il numero di ore di incarico, può essere richiesta dallo specialista alla direzione sanitaria aziendale, previo parere favorevole del Responsabile della Unità operativa di appartenenza. La mobilità interaziendale regionale, fermo restando il numero di ore di incarico può avvenire solo a richiesta dello specialista ambulatoriale alla direzione sanitaria aziendale di competenza, previo parere favorevole del Responsabile della Unità operativa di appartenenza e della Direzione Sanitaria di Appartenenza.
7. Nel caso di mobilità disposta dalla azienda gli specialisti ambulatoriali vengono graduati sulla base della minore anzianità di servizio da specialista.

- 
8. Nella mobilità richiesta dallo specialista si terrà conto della maggiore anzianità di attività specialistica ambulatoriale.
9. Qualora l'azienda provveda a trasferire un dirigente medico ospedaliero in una sede territoriale, ove già operano specialisti ambulatoriali ai sensi del presente ACN, e ciò provochi conseguentemente un oggettivo esubero dei medici specialisti, il provvedimento aziendale, deve essere preventivamente concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli specialisti ambulatoriali.





Articolo 3  
**ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E  
DETERMINATO (articolo 22 dell'ACN)**

1. Gli incarichi assegnati a tempo determinato e rinnovati ai sensi dei commi 10 e 11 dell'articolo 23 dell'ACN per il permanere delle esigenze aziendali che ne hanno determinato la pubblicazione, economicamente più onerosi per le Aziende, devono essere trasformati nei tre mesi successivi al rinnovo in incarichi a tempo indeterminato, previo consenso dello specialista interessato, con provvedimento del Direttore Generale della Azienda. Il provvedimento andrà comunicato al Comitato Zonale competente.
2. Agli specialisti destinatari del provvedimento di trasformazione dell'incarico si applicano le condizioni economiche del tempo indeterminato e l'anzianità per la partecipazione alle assegnazioni orarie ex articolo 23 dell'ACN a far data dalla prima assegnazione a tempo determinato purché l'incarico sia stato mantenuto continuativamente fino al provvedimento di trasformazione.
3. Nel caso di incarichi a tempo determinato assegnati allo specialista in più aziende della stessa regione ed in tempi differenti, stante l'unicità del rapporto con il SSN ai sensi del articolo 13 comma 3 dell'ACN, all'atto di trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato presso una sola azienda regionale, tutti i restanti rapporti devono intendersi trasformati alla stessa data.



Articolo 4  
**ZONE DISAGIATE**  
(articolo 42 dell'ACN)



1. Sono da considerarsi poste in zone disagiate di cui al comma 11 lettera B dell'articolo 42 dell'ACN, in analogia con quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n° 674 del 19/06/2006, tutte le unità operative che insistono in **comuni facenti parte delle Comunità Montane con popolazione fino a cinquemila abitanti.**
2. L'individuazione di ulteriori sedi disagiate e disagiatissime è demandata agli Accordi aziendali.
3. Ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato che svolgono l'attività nelle predette sedi spetta un compenso orario aggiuntivo pari al 20% della quota oraria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della lettera A dell'articolo 42 dell'ACN.
4. Ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo determinato che svolgono l'attività nelle predette sedi spetta un compenso orario aggiuntivo pari al 20% della quota oraria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 50 dell'ACN.







Articolo 6  
**FORMAZIONE CONTINUA**  
(Articolo 33 dell'ACN)

1. Al fine di determinare l'ammontare del finanziamento per l'aggiornamento professionale e la formazione continua di cui all'articolo 33 dell' ACN, in analogia a quanto previsto per i dipendenti, per i quali si fa riferimento alla Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n° 14 del 24/04/1995 che prevede una cifra annua pari al 1% del monte salari, le parti convengono sul 1% riferito all'ammontare complessivo della spesa sostenuta annualmente dalle aziende sanitarie nell'ambito regionale per la retribuzione dei medici specialisti e generici ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'ACN del 23/03/2005.
2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano al comitato regionale ex articolo 25 del vigente ACN i dati risultanti dal quarto rendiconto trimestrale riferito all'anno precedente. Il comitato regionale individua l'importo complessivo annuale della suddetta spesa e sulla stessa calcola la percentuale pari al 1% da destinare alle attività di formazione nell'anno successivo.
3. Tale importo è suddiviso tra le aziende sulla base di una valutazione complessiva che la regione (direzione sanità), di concerto con il comitato regionale di cui all'articolo 25 del vigente ACN effettuerà tenendo conto delle necessità di sviluppo dell'attività di formazione e delle sue effettive possibilità di svolgimento.
4. Relativamente all'anno 2007 viene destinato alla formazione continua il 1% della spesa annuale sostenuta per la retribuzione dei medici specialisti ambulatoriali interni al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Nel mese di settembre di ciascun anno il Comitato Regionale si riunisce per la programmazione delle attività formative in collaborazione con la struttura competente regionale.
6. L'attività di formazione, alla quale sono tenuti a partecipare i medici specialisti, può essere svolta anche presso aziende diverse rispetto a quelle presso le quali si svolge l'attività di incarico.
7. Le attività di formazione cui destinare il suddetto finanziamento comprendono:
  - a) i corsi di aggiornamento organizzati dalle aziende su temi formativi di interesse regionale;



- b) i programmi stabiliti dalle aziende di frequenza obbligatoria ad iniziative di aggiornamento professionale attuate da altri soggetti individuati dalla stessa azienda;
- c) i percorsi formativi autogestiti dai sanitari convenzionati autorizzati dalle aziende nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del vigente Accordo Collettivo Nazionale.
8. Le parti concordano per quello che attiene all'accordo regionale per la formazione continua, di stabilire un tetto massimo del corrispettivo orario di 4 settimane lavorative riservandone metà alla formazione continua promossa dal SSN e metà alla formazione autogestita.
9. Qualora la programmazione aziendale e regionale sia per qualsiasi motivo insufficiente a coprire il 70% del debito formativo annuale, lo specialista avrà la facoltà di acquisire ulteriori crediti formativi in modo autonomo allo scopo di ottenere l'intero monte crediti previsto. Il permesso retribuito ed il rimborso spese documentato dovranno essere concessi per la durata degli eventi formativi nonché per il raggiungimento della sede degli stessi se fuori regione.
10. E' prevista la possibilità di sviluppare percorsi formativi finalizzati ad acquisire competenze specifiche coerenti con gli obiettivi regionali ed aziendali. In tale ambito si possono prevedere periodi di frequenza clinica, acquisito il consenso della azienda, presso ospedali, cliniche universitarie o altre strutture idonee, fermo restando il riconoscimento del permesso retribuito.
11. Le parti inoltre concordano di promuovere appositi incontri appena saranno effettivamente operanti i nuovi regolamenti che disciplineranno la gestione dei crediti formativi.
12. Le parti convengono nell'ambito della formazione permanente, sulla funzione docente del medico specialista per la formazione professionale, infermieristica, dell'educazione sanitaria nelle scuole oltre che nelle aree dell'insegnamento universitario pre e post laurea e specialistico, aggiornamento ed audit, ricerca clinica epidemiologica e sperimentazione.



14



Articolo 7  
**PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI**  
(Articolo 31 dell'ACN)

1. Gli specialisti ambulatoriali costituiscono risorsa fondamentale a disposizione delle Aziende nei processi di riorganizzazione delle cure primarie, di miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, di consolidamento dei livelli essenziali di assistenza. L'ACN all'art. 31 riconosce tale risorsa e demanda alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e le modalità di attuazione.
2. L'art. 2 co. 4 rimanda al livello negoziale aziendale la definizione dei progetti e delle attività necessarie all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale.
3. Rappresentano programma o progetto finalizzato:
  - a) la partecipazione degli specialisti ai gruppi di cure primarie;
  - b) la partecipazione a progetti regionali o aziendali volti alla riduzione della spesa farmaceutica;
  - c) gli interventi per l'abbattimento delle liste d'attesa, che costituiscono elemento di sofferenza e distorsivo dell'intero sistema sanitario tale da mettere in pregiudizio gli stessi livelli essenziali di assistenza
  - d) la realizzazione di percorsi integrati sia con l'attività di assistenza primaria che con quella ambulatoriale ospedaliera, nonché la gestione clinica complessiva del paziente fino alla definizione del problema ed al rinvio al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
  - e) il miglioramento dell'accessibilità alle prestazioni specialistiche ambulatoriali (trasparenza ed equità delle modalità di accesso, appropriatezza delle prestazioni, semplificazione dell'intero percorso diagnostico-terapeutico, collaborazione funzionale fra branche e servizi e concentrazione di prestazioni per ridurre gli accessi dell'utenza);
  - f) progetti obiettivo inerenti patologie ad alto impatto socio-economico;
  - g) educazione sanitaria.
4. La partecipazione almeno ad uno dei progetti e programmi finalizzati sopra elencati, comporta l'erogazione dell'intera quota di ponderazione al medico specialista, oltre allo specifico compenso progettuale.
5. La quota di ponderazione è definita dai commi 1, 2 e 3 della lettera B dell'articolo 42 dell'ACN (quota variabile).



6. L'adesione dello specialista ambulatoriale a tempo indeterminato ed a tempo determinato ai progetti di cui al precedente comma 3 comporta l'erogazione della intera quota di ponderazione di cui al comma 5.

7. Sono progetti e programmi finalizzati che comportano l'erogazione di specifico compenso progettuale:

- a) lo sviluppo dell'informatizzazione sanitaria nel contesto della definizione, con il concorso del MMG e pediatri di libera scelta dei gruppi di cure primarie, di percorsi di gestione delle principali patologie (metaboliche, cardiovascolari, degenerative, neoplastiche);
- b) la gestione delle urgenze differibili;
- c) il potenziamento dell'assistenza odontoiatrica;
- d) l'organizzazione di corsi di formazione specifica per i medici ambulatoriali;
- e) la partecipazione a specifiche iniziative progettuali aziendali in risposta a criticità di interesse locale;
- f) l'educazione terapeutica;
- g) tutti i progetti e programmi finalizzati organizzati a livello regionale o aziendale nelle unità territoriali di erogazione di cure primarie.

8. Il fondo per i progetti e programmi finalizzati di cui al precedente comma è costituito dal 15% della somma annua dei compensi di cui all'articolo 42 lettera A dell'ACN così come previsto dall'articolo 31 dello stesso Accordo integrato dall'intera quota di ponderazione di cui al precedente comma 6.

9. L'adesione dello specialista ambulatoriale a tempo indeterminato ed a tempo determinato ai progetti di cui al precedente comma comporta l'erogazione di € 2 per ora di incarico per progetto, oltre allo specifico compenso progettuale di seguito definito.

10. Costituiscono necessario completamento al processo organizzativo gli accordi aziendali di cui all'art. 31 comma 3; tali accordi di durata annuale ed automaticamente rinnovati, salva diversa previsione, devono essere obbligatoriamente stipulati entro il mese di gennaio di ciascun anno; in sede di prima applicazione devono essere stipulati entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo Regionale.



Articolo 8  
**SALDO QUOTA VARIABILE**  
(Articolo 42 dell'ACN)



1. L'emolumento corrisposto alla data di approvazione del presente accordo regionale agli specialisti ambulatoriali quale quota variabile di cui alla lettera B dell'articolo 42 dell'ACN costituisce acconto del riparto del fondo di ponderazione qualitativa, non riassorbibile in altra voce retributiva come definito dai commi 1 e 4 del citato articolo.
2. La Regione e le OO. SS. convengono che la quota residua del fondo venga erogata agli specialisti ambulatoriali per le annualità 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione degli stessi ai programmi regionali di abbattimento delle liste di attesa, di cui al precedente Accordo Integrativo Regionale.
3. La differenza fra emolumento erogato in acconto e saldo della quota variabile ammonta ad euro 1, 925 per ora di incarico dal 01/01/2004.
4. Dal 31/12/2004 l'importo aumenta di euro 0,245 per ora di incarico; dal 31/12/2005 l'incremento è pari a euro 0,22 per ora di incarico.
5. Tali compensi verranno incrementati delle quote di anzianità resesi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli professionisti pari a € 0,22 per ora di incarico dal 31/12/2006 per anno; tale quota andrà erogata anche agli specialisti cessati dal servizio.
6. La mancata stipula degli accordi ed aziendali comunque comporta l'erogazione della intera quota di ponderazione a far data dal 01/01/2004.
7. L'indennità per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività ortesica di cui all'Allegato "C" spetta per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività. La regione e le OO.SS concordano che tale indennità pari ad un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14 venga portato a euro 6 alla data della stipula del presente Accordo.





CAPO II

**RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE  
(art. 28 dell'ACN)**





## PRINCIPI GENERALI

1. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) demanda al livello "dell'assistenza specialistica distrettuale", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza di medicina generale e di apporto e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
2. Le Aziende si avvalgono degli specialisti ambulatoriali, parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, per l'erogazione di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi nell'assistenza primaria, utilizzando le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, alla definizione della quale partecipa di diritto la componente sindacale dei medici specialisti ambulatoriali.
3. Lo specialista ambulatoriale è di diritto inserito dall'ACN negli organismi preposti alla definizione ed alla programmazione della assistenza territoriale, a livello delle unità operative, dei distretti e delle aziende.
4. Le Aziende provvederanno alla ricognizione del monte ore storico della specialistica ambulatoriale da comunicarsi a livello regionale. Nel caso di potenziamento delle attività di una o più branche specialistiche, le ore derivanti saranno attribuite con le modalità di cui agli artt.22 e 23 dell'ACN.
5. le attività dei medici specialisti ospedalieri sul territorio, derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e dal potenziamento dei servizi territoriali, non devono comportare un utilizzo delle ore di cui ai commi precedenti.





## Articolo 1

## ATTIVITA' AMBULATORIALE

1. Nello svolgimento della propria attività lo specialista:
  - a) assicura l'assistenza specialistica in favore dei cittadini, utilizza i referti degli accertamenti diagnostici già effettuati, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando inutili duplicazioni di prestazioni sanitarie, redige le certificazioni richieste;
  - b) collabora al contenimento della spesa sanitaria secondo i principi dell'appropriatezza prescrittiva, e alle attività di farmacovigilanza pubblica attraverso progetti obiettivo specifici;
  - c) partecipa alle disposizioni aziendali in materia di preospedalizzazione, di dimissioni protette anche con compiti di organizzazione e coordinamento funzionale e gestionale. Le visite dei pazienti in regime di ricovero aperto verranno sempre considerate come attività esterna e quindi remunerate in base all'art. 32 dell'ACN.
2. Assicura il consulto con il medico di medicina generale, con il pediatra di libera scelta, nonché il consulto specialistico interdisciplinare previa autorizzazione della azienda (responsabile della unità operativa) che dovrà motivare per iscritto l'eventuale diniego. I consulti saranno remunerati in base al nomenclatore tariffario allegato D.
3. Realizza le attività specialistiche di supporto e di consulenza richieste dall'azienda finalizzate a certificazioni medico legali (legge 626, enpi, etc.). Tali prestazioni andranno sempre considerate come attività esterna quindi remunerate in base all'art. 32 dell'ACN. Nel caso in cui un presidio ospedaliero manchi di reparti specialistici, lo specialista ambulatoriale in forza nel territorio su cui insiste il presidio stesso, deve essere prioritariamente consultato per la disponibilità ad effettuare detta attività di consulenza.
4. Redige certificazioni medicolegali a fini pensionistici ed amministrativi, considerate attività esterna e quindi remunerate in base all'art. 32 dell'ACN.



Articolo 2  
**ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**



1. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti.
2. Spetta ai Responsabili di Branca e/o allo specialista componente l'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali vigilare sugli standard qualitativi delle strutture.
3. Agli specialisti ambulatoriali è riconosciuta piena autonomia professionale.
4. L'accesso ai servizi specialistici avviene con un sistema di prenotazioni, gestito attraverso le agende cup.
5. L'organizzazione di tali agende compete allo specialista sentito il Responsabile di Branca, e al fine di garantire l'appropriatezza delle prestazioni, deve prevedere tempi dedicati alle cosiddette prime visite e tempi dedicati alle visite successive ed alle prestazioni accessorie. La prenotazione delle prime visite può essere effettuata da qualunque punto di accesso al cup aziendale.
6. Per una completa presa in carico del paziente, le visite successive e le prestazioni accessorie vengono richieste direttamente dallo specialista ambulatoriale su ricettario del SSN e immediatamente dallo stesso prenotate.
7. Ai fini di una corretta rilevazione statistica delle prestazioni eseguite, le stesse dovranno essere in seguito inserite tra le prestazioni realmente effettuate, o se eseguite nella stessa giornata, inserite in più con il meccanismo della forzatura.
8. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera d'incarico, lo specialista ambulatoriale o il professionista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario e utilizza l'orario residuo per i compiti legati alla organizzazione del servizio o derivanti da eventuali incarichi aziendali.
9. Si demanda alla contrattazione aziendale la disponibilità ad eseguire le prestazioni di urgenza differita.
10. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, anche a richiesta dello specialista ambulatoriale l'azienda provvede ad autorizzare il



prolungamento previo assenso dello specialista, con modalità organizzative  
compenso da definire in sede di accordo aziendale.

11. Con accordo regionale si definisce che fermo restando quanto previsto dall'art. 16,  
comma 2, ACN 23-03-2005, le ore non effettuate vanno comunicate allo specialista  
entro 90 giorni. Lo specialista è tenuto a recuperare le ore non effettuate,  
concordando le modalità di recupero con il responsabile della struttura ove opera,  
nei 90 giorni successivi, e solo in caso di mancato recupero potranno essere  
trattenute dallo stipendio base.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Articolo 3  
**INTEGRAZIONE DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE CON LE STRUTTURE DI  
RICOVERO**

1. Ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali presenti nelle strutture della ASL e della razionalizzazione degli acquisti, nell'ambito del concetto di strutture a rete integrata tra presidi ospedalieri e distrettuali si prevede quanto segue:
  - a) possibilità di utilizzare su richiesta dello specialista ambulatoriale la strumentazione esistente nei presidi ospedalieri della asl, ottimizzandone l'utilizzo della stessa;
  - b) definizione dei percorsi di utilizzazione su richiesta dello specialista ambulatoriale dei presidi ospedalieri della ASL, per dare attuazione alla continuità terapeutica di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e;
  - c) l'eventuale impossibilità ad autorizzare la richiesta dei precedenti commi 1 2 deve essere motivata dal direttore sanitario del presidio, sentiti i sindacati maggiormente rappresentativi.
2. Nel caso in cui un presidio ospedaliero manchi di reparti specialistici, lo specialista ambulatoriale in forza nel territorio su cui insiste il presidio stesso, deve essere prioritariamente consultato per la disponibilità ad effettuare attività di consulenza per i degenti.





## Articolo 4

**ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLA ASSISTENZA TERRITORIALE**

1. La partecipazione dei medici specialisti ambulatoriali interni alla definizione e programmazione della attività assistenziale sanitaria territoriale è realizzata dai:
  - a) coordinatori di branca specialistica;
  - b) rappresentanti degli specialisti ambulatoriali componenti dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 229/99.



Articolo 5  
COORDINATORE DI BRANCA SPECIALISTICA



**A Individuazione**

1. L'ambito di riferimento per l'individuazione del responsabile di branca è variabile in relazione alla situazione organizzativa complessiva della Azienda ed alle sue dimensioni.
2. Per rispondere adeguatamente alle esigenze dipendenti dall'assetto aziendale, in ciascuna azienda viene definito tra i rappresentanti della Azienda ed i rappresentanti della Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, il livello di individuazione del responsabile di branca, che può essere diversamente articolato all'interno della stessa Azienda, cioè:
  - a) L'*Unità Operativa*, purché sussistano i requisiti a livello di unità operativa;
  - b) Il *Distretto (Macroarea)*, purché sussistano i requisiti a livello di macroarea;
  - c) Il *Dipartimento* purché sussistano i requisiti a livello di dipartimento;
  - d) L'*Azienda*, qualora i requisiti sussistano in relazione all'ambito territoriale complessivo della Azienda.
3. Sono requisiti per l'individuazione del responsabile di branca:
  - a) La presenza di più di un sanitario convenzionato addetto alla stessa.
  - b) Le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale possono disporre, in accordo con l'Azienda, l'accorpamento di più branche specialistiche, secondo criteri di affinità e di funzionalità.
  - c) La titolarità della direzione tecnica di laboratorio.
4. Con riferimento agli ambiti individuati con i criteri su esposti, il Responsabile della Macroarea, il Responsabile della Unità Operativa, il Responsabile del Distretto e il Direttore Sanitario, secondo le rispettive competenze, indicano entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo la "Conferenza di branca" per l'individuazione tra loro, da parte degli specialisti convenzionati, del responsabile di branca.
5. Alla Conferenza partecipano di diritto gli specialisti convenzionati della branca operativa nell'ambito precedentemente definito
6. Lo specialista in patologia clinica che ai sensi della normativa vigente, svolge la funzione di direttore tecnico responsabile del laboratorio analisi, assume l'incarico di responsabile di branca (art. 30, comma 15). Qualora la direzione tecnica sia



- affidata ad altro specialista non convenzionato, il responsabile di branca è individuato secondo le regole generali
7. Previo suo assenso, il Responsabile di Branca è individuato a maggioranza dagli specialisti presenti operanti nella branca. In caso di parità prevale lo specialista con maggior orario di incarico a tempo indeterminato o maggiore anzianità di incarico nella struttura di riferimento di cui al punto 1.2.
  8. Della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dal soggetto che l'ha indetta e dagli specialisti convenzionati presenti.
  9. Sulla base del verbale di cui al comma precedente, il responsabile di branca è nominato con provvedimento del Direttore Generale
  10. Qualora il suddetto termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo sia trascorso senza che la conferenza di branca sia stata indetta, le organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi dell'articolo 20, comma 11 dell'accordo nazionale, sentiti gli specialisti interessati e ottenuto il consenso degli specialisti designati a responsabili di ciascuna branca, formulano una proposta complessiva per la loro individuazione, tenendo conto dei requisiti necessari per la formalizzazione degli stessi, indicati al numero 1.3 del presente articolo.
  11. L'Azienda ha la facoltà di convocare entro 15 giorni dal ricevimento della proposta sindacale di cui al punto precedente, le "Conferenze di branca", per l'espletamento delle formalità già descritte al punto 1.4.
  12. Nel caso in cui l'Azienda non eserciti la facoltà di convocazione nel termine stabilito, la proposta sindacale s'intende accolta ed è recepita con provvedimento del Direttore Generale.
  13. Le funzioni, i compiti ed i compensi spettanti al responsabile di branca decorrono dalla data della notifica del provvedimento allo specialista interessato.
  14. L'incarico di responsabile di branca ha durata biennale ed è tacitamente rinnovabile non oltre l'anno successivo, salvo rinuncia dello specialista.
  15. Dopo il primo anno di incarico almeno un terzo degli specialisti aventi titolo può avanzare richiesta scritta, al responsabile di cui al n° 1.4 affinché indichi la conferenza di branca per l'individuazione di un nuovo responsabile.
  16. Lo specialista può dare le dimissioni dall'incarico di responsabile di branca in qualsiasi momento, con un preavviso di 20 giorni, mediante lettera raccomandata

diretta al Direttore Generale e, per conoscenza, al responsabile dell'attività specialistica nel cui ambito svolge il proprio servizio.



#### **B Funzioni e compiti del responsabile di branca**

1. Il responsabile di branca svolge le funzioni di referente tecnico per la specialità nei confronti del Direttore del distretto o degli altri sanitari responsabili delle attività specialistiche ambulatoriali erogate nei presidi ove operano specialisti convenzionati.
2. Ferma restando l'autonomia professionale dei singoli specialisti, al responsabile di branca possono essere assegnati dai competenti dirigenti sanitari della azienda compiti organizzativi di indirizzo e di monitoraggio delle attività specialistiche territoriali relative alla branca stessa.
3. Il responsabile di branca deve essere sentito dall'Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali per le problematiche concernenti la relativa specialità, compresi gli aspetti erogativi delle prestazioni.
4. Lo specialista convenzionato membro di diritto dell'Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali cura un costante rapporto con i responsabili di branca al fine di assicurare all'Ufficio stesso una corretta informazione sull'andamento erogativo delle specialità assicurate a livello territoriale e sulla sussistenza di eventuali problematiche assistenziali.
5. In particolare il responsabile di branca collabora mediante proposte e pareri con la dirigenza medica responsabile del servizio presso il quale opera (distretto, poliambulatorio, altra struttura aziendale) al fine di:
6. Assicurare una offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali adeguata al bisogno di salute dei cittadini.
7. Partecipare alla costruzione di percorsi clinicodiagnostici unitamente ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici dei dipartimenti ospedalieri al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza al sistema delle cure primarie.
8. Affrontare e risolvere, nell'ambito delle risorse disponibili, i problemi operativi concernenti la branca specialistica;
9. Garantire il supporto tecnico-professionale alle iniziative distrettuali ed aziendali che comportano il coinvolgimento della specialistica ambulatoriale;
10. Organizzare gli orari d'erogazione delle prestazioni in modo da facilitare l'accesso da parte dei cittadini;



11. Organizzare ed assicurare l'assistenza specialistica domiciliare ed ambulatoriale anche nell'ambito della assistenza domiciliare integrata (ADI);
12. Organizzare ed assicurare l'attività specialistica ambulatoriale nelle strutture residenziali e semiresidenziali, nelle strutture di ricovero e negli hospice.
13. Inoltre il responsabile di branca può avanzare proposte ai dirigenti sanitari responsabili della gestione dei servizi per:
14. L'organizzazione di un sistema corretto di informazione su disponibilità e modalità di accesso alle attività specialistiche ambulatoriali a favore dei cittadini, compresi modelli di comunicazione efficaci;
15. L'elaborazione di programmi per l'abbattimento dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, mediante il pieno utilizzo delle risorse assistenziali disponibili ed il miglioramento della appropriatezza delle prescrizioni secondo quanto previsto dalle linee guida formulate dai competenti soggetti in base al piano sanitario nazionale;
16. L'innovazione tecnologica delle dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività specialistiche ambulatoriali;
17. La stesura di programmi aziendali concernenti la formazione continua degli specialisti ambulatoriali in modo da assicurare la corrispondenza dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente alle necessità evidenziate a livello territoriale attraverso l'analisi della domanda di prestazioni specialistiche ambulatoriali avanzate dalla utenza.

### C Compensi

1. Al responsabile di branca di unità operativa e di distretto (macroarea), è corrisposto per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente accordo regionale, un emolumento pari a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del punto 1 dell'Accordo regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale di cui alla DGR dell'Abruzzo n° 411 del 23/05/2001, riferito all'intero monte ore settimanale di incarico e comunque non inferiore ad un minimo di tre ore settimanali, con contributo previdenziale a carico dell'azienda.
2. Al responsabile di branca aziendale e/o del dipartimento è corrisposto per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente accordo regionale, l'emolumento di cui al comma 1 del presente articolo, maggiorato del 5% del compenso orario riferito



all'intero monte ore settimanale di incarico e comunque non inferiore ad un minimo di quattro ore settimanali, con contributo previdenziale a carico dell'azienda.

3. Gli orari di attività aggiuntivi rispetto all'orario risultante dal provvedimento di conferimento di incarico, dedicati in modo esclusivo allo svolgimento dei compiti che fanno carico al responsabile di branca sono considerati come attività di servizio agli effetti economici di cui all'articolo 42 lettera A. Detti orari aggiuntivi devono essere preventivamente concordati con l'azienda. Verranno corrisposti anche i rimborsi chilometrici motivati ai sensi dell'articolo 46, e riconosciuta la copertura assicurativa globale contro i rischi derivanti dall'incarico ai sensi dell'articolo 41 dell'ACN.





Articolo 6  
**RAPPRESENTANTE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI COMPONENTE  
DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DISTRETTUALI**

**A Individuazione**

1. Ai sensi dell'art. 3-sexies, comma 2, del D.L.vo n.229/99, lo specialista partecipa di diritto, insieme al rappresentante dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale e al rappresentante dei pediatri di libera scelta, all'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
2. Il rappresentante è eletto dai medici specialisti ambulatoriali in servizio presso il distretto (macroarea) con le stesse modalità e negli stessi tempi dei rappresentanti delle altre categorie sanitarie presenti nell'Ufficio di coordinamento.

**B Funzioni e compiti**

1. Il Rappresentante degli specialisti ambulatoriali componente dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali svolge le funzioni di referente funzionale ed organizzativo per le specialità in cui operano specialisti ambulatoriali nei confronti del Responsabile del Distretto (Macroarea).
2. Cura un costante rapporto con responsabili di branca al fine di assicurare all'Ufficio stesso una corretta informazione sull'andamento erogativo delle specialità assicurate a livello territoriale e sulla sussistenza di eventuali problematiche assistenziali.
3. Partecipa alla progettazione, organizzazione, coordinamento e verifica delle attività integrate nei gruppi di cure primarie (equipe territoriale)
4. Partecipa alla progettazione, organizzazione anche in fase sperimentale di unità complesse (UTAP).
5. Si rapporta con il referente aziendale, al fine di garantire livelli uniformi di assistenza in ambito aziendale per quanto attiene l'attuazione della organizzazione della assistenza specialistica:
  - a) nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);
  - b) nell'ambito delle strutture residenziali e semiresidenziali;
  - c) negli hospices.

**C Compensi**

1. Al Rappresentante degli specialisti ambulatoriali componente dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali è corrisposto per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente accordo regionale, un emolumento pari a quello previsto per la figura del responsabile di branca aziendale o di dipartimento.
2. Gli orari di attività aggiuntivi rispetto all'orario risultante dal provvedimento di conferimento di incarico, dedicati in modo esclusivo allo svolgimento dei compiti che fanno carico al rappresentante sono considerati come attività di servizio agli effetti economici di cui all'articolo 42 lettera A. Detti orari aggiuntivi devono essere preventivamente concordati con l'azienda. Verranno corrisposti anche i rimborsi chilometrici motivati ai sensi dell'articolo 46, e riconosciuta la copertura assicurativa globale contro i rischi derivanti dall'incarico ai sensi dell'articolo 41 dell'ACN.



**NORME FINALI****NORMA FINALE n° 1**

1. La costituzione di Comitati Tecnici, Commissioni, Gruppi di Lavoro ed Organismi per progetti e sperimentazioni inerenti l'assistenza sanitaria territoriale, deve prevedere la presenza dei medici specialisti ambulatoriali interni designati rispettivamente:
- dalle organizzazioni sindacali tramite i comitati zionali di cui all'art. 24 ACN del 23-03-2005, per progetti e sperimentazioni a livello aziendale;
  - dal comitato regionale di cui all'art. 25 ACN del 23-03-2005, per progetti e sperimentazioni a livello regionale.

**NORMA TRANSITORIA n° 1**

1. Resta fermo l'obbligo per le aziende di assicurare la copertura dei turni specialistici ambulatoriali disponibili attraverso le branche contemplate nell'allegato A Parte Prima dell'ACN. Limitatamente ai rapporti posti in essere nell'ambito dell'assistenza agli internati tossicodipendenti, in virtù del decreto legislativo 230/99, le parti concordano che possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1 dell'ACN anche ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dell'ACN stesso, purché in sostituzione di medici addetti ad attività generica, individuati dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero della Salute del 10/04/2002, a condizione peraltro che il relativo incarico sia stato conferito entro e non oltre il 31/12/2006.

**DICHIARAZIONE A VERBALE N° 1**

Le parti sindacali in ordine alla figura del referente aziendale, considerato che detta figura svolge un ruolo essenziale e qualificante nel governo clinico della medicina specialistica, raccomandano di affrontare lo specifico problema in una prossima fase successiva, ed in attesa dell'emanazione del Piano Sanitario Regionale e degli Atti Aziendali, anche e per effetto dell'art. 28, comma 2, dell'ACN 23/03/2005.

*Accordo collettivo regionale per la disciplina dei rapporti tra i medici specialisti ambulatoriali interni ed il SSN*



## DICHIARAZIONE A VERBALE N° 2

Le parti sindacali in ordine all'art. 7, comma 7, punto a) del presente Accordo Collettivo Regionale, auspicano che il progetto descritto venga prioritariamente organizzato e finanziato dalla Regione Abruzzo, compatibilmente con le risorse disponibili.

Le parti sindacali si impegnano alla realizzazione e costruzione del progetto, in quanto ritenuto strategico ai fini del governo clinico e concorrere peraltro all'abbattimento dei costi impropri della Sanità Abruzzese.





---

**DECRETI**


---

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 24.04.2007, n. 64:

**L.R. 19 Aprile 1995, n. 53 – Comitato Regionale per le politiche dell'handicap – IV Triennio – Sostituzione componenti.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

1. di nominare, in seno al Comitato Regionale per le Politiche dell'Handicap, la dott.ssa Daniela Puglisi in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, in sostituzione della prof.ssa Gabriella Toritto, e l'ins. Laura Parisse in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Provinciale dell'Aquila, in sostituzione del prof. Carlo Scataglini;
2. di modificare il periodo di validità del mandato conferito al Comitato con proprio Decreto n. 175 del 21.12.2006, considerando quale IV triennio il periodo 2006-2009 con scadenza al 20.12.2009;
3. di pubblicare il presente Decreto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, 24 Aprile 2007

IL PRESIDENTE  
**Ottaviano Del Turco**

---

**DETERMINAZIONI**


---

*Direttoriali*

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E  
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,  
CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DH/45:

**Legge 26/05/1965 n. 590 – Legge 14/08/1971 n. 817 – L.R. 03/06/1982 n. 31 art. 28– D.Lgs 18/05/2001 n. 228 art. 11 commi 4 e 5. Autorizzazione rimozione vincolo di indivisibilità. Ditta Bianchi Onorio e Tuccheri Giuseppina – Avezzano.**

IL DIRETTORE REGIONALE

*Omissis*

DETERMINA

Il vincolo di indivisibilità gravante, ai sensi dell'art. 11 della legge 14/08/1971 n. 817 ed a suo tempo non trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma riportato nell'atto, sulla parte fondo rustico acquistato dalla Ditta Bianchi Onorio e Tuccheri Giuseppina, acquistato con atto del 21 maggio 1984 a rogito del notaio Antonio Battaglia in L'Aquila, Raccolta n. 9043 Repertorio n. 37304, registrato a L'Aquila il 29 maggio 1984 al n. 1933 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare di L'Aquila in data 29 maggio 1984 Registro al n. 43243, sito in Frazione Cese – Comune di Avezzano, distinto in catasto rustico di Avezzano al foglio 18 particella n.185, 186,177,190 ed il fondo di cui al foglio 47 particella n. 440, preposseduta e, conseguentemente, gravata dal suddetto vincolo, **è scaduto**.

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza la rimozione del predetto vincolo di indivisibilità.

Allegati:

1. Circolare Ministeriale n. 80612 del 18/02/2002 ( n. 2 facciate);
2. Nulla – Osta Ispettorale n.28/02 del 2 novembre 1983 del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di L'Aquila (n. 4 facciate);

3. Nota dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di L'Aquila prot. 896 del 30 gennaio 1984 (n. 2 facciate);
4. Nota del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di L'Aquila prot. 806 dell'11 aprile 2007 (n. 1 facciata);
5. Nota Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di L'Aquila prot. n. 807 dell'11 aprile 2007 nella quale si attesta non decadenza dai benefici fiscali e creditizi della Ditta Ditta Bianchi Onorio e Tucceri Giuseppina (n. 1 facciate).

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Mario Pastore**

*Dirigenziali*

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E  
 SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,  
 CACCIA E PESCA  
 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E  
 MERCATO

DETERMINAZIONE 16.04.2007, n. DH4/97:

**Approvazione elenchi regionali di liquidazione delle domande ammissibili, a seguito di istanza di riesame, al finanziamento compensativo dei danni imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, nonché delle domande istruite sfavorevolmente e non ammesse al finanziamento.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DISPONE

per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare i seguenti elenchi predisposti dall'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produ-

zioni Animali di questo Servizio in ordine alfabetico sulla base delle istanze di riesame presentate successivamente alla pubblicazione nel *BURA* delle richiamate graduatorie:

- a) l'elenco regionale delle ditte ammesse agli indennizzi per "*fermo d'impresa e mancato reddito*" - indicato come "Allegato uno" - e composto da una (01) pagina ed una (01) facciata dattiloscritta che inizia con la ditta "Forgione Domenico", contrassegnata con il numero progressivo 1, e termina con la ditta "Scenna Antonietta", contrassegnata con il numero progressivo 2, per un totale di due (02) ditte beneficiarie ed una spesa totale pubblica ammessa di €6.454,80;
- a) l'elenco regionale delle domande ammesse agli indennizzi per "*aborti o riasorbimenti embrionali*" - indicato come "Allegato due" - e composto da due (02) pagine e due (02) facciate dattiloscritte che inizia con la ditta "Angeloni Domenico", contrassegnata con il numero progressivo 1, e termina con la ditta "Tulipani Antonio", contrassegnata con il numero progressivo 27, per un totale di ventisette (27) ditte beneficiarie ed una spesa totale pubblica ammessa di € 149.186,00;
- b) l'elenco delle domande istruite sfavorevolmente e non ammesse al finanziamento - indicato come "Allegato tre" e composto da una (01) pagina e una (01) facciata dattiloscritta che inizia con la ditta "Cimini Donata Berardina", contrassegnata con il numero progressivo 1, e termina con la ditta "Trozzi Ferdinando", per un totale di otto (8) ditte richiedenti;
2. di impegnare l'ulteriore importo disponibile di € 200.000,00 nel capitolo 102419/C/2007, U.P.B. 07.02.009 - S.I.O.P.E. 02.03.03.2333 - dello stato di

- previsione della spesa del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
3. di liquidare la somma di € 33.542,78 nel suddetto impegno;
  4. di liquidare, altresì, la somma di € 122.098,02 nel capitolo n. 102003/R/2006, U.P.B. 07.02.009 – S.I.O.P.E. 02.03.03.2333, dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, impegno n. 2006/3009, assunto con determinazione n. DH4/118, dell' 11 agosto 2006;
  5. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta regionale ad erogare il contributo pubblico spettante ai singoli beneficiari secondo gli importi ammessi per singolo competente Capitolo di spesa del corrente esercizio finanziario e le modalità di pagamento indicati a fianco di ciascun nominativo riportati nell' "Allegato quattro" e nell' "Allegato cinque" del presente provvedimento e, più precisamente:
    - per l' "Allegato quattro" – Capitolo di spesa 102003/R/06, impegno n. 2006/3009, assunto con determinazione n. DH4/118 del 11 agosto 2006 - dalla ditta "Angeloni Domenico", individuata con il numero d'ordine 1, alla ditta "Forgione Domenico", individuata con il numero d'ordine 18, per un totale di diciotto (18) ditte beneficiarie ed una spesa totale pubblica ammessa di € 122.098,02;
    - per l' "Allegato cinque" - Capitolo di spesa 102419/C/2007, impegno da assumere con il presente provvedimento - dalla ditta "Forgione Domenico", contrassegnata con il numero d'ordine 1, alla ditta "Tulipani Antonio", contrassegnata con il numero d'ordine 11, per un totale di undici (11) ditte beneficiarie ed una spesa totale pubblica ammessa di € 33.542,78;
  6. di dare atto che le ditte beneficiarie, con la presentazione delle istanze di beneficio, hanno autorizzato, ai sensi della legge 675/96 e del decreto legislativo 196/2003, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati in esse contenute;
  7. di rendere noto che la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* del presente provvedimento costituisce comunicazione agli interessati;
  8. di autorizzare il Servizio *Bollettino Pubblicità ed Accesso* della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel *BURA*, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, omettendone la parte in narrativa;
  9. di autorizzare, infine, la pubblicazione del presente provvedimento anche nel sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura);
  10. di ritenere parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
    - a) l' "Allegato uno", composto da una (01) pagina e una (01) facciata dattiloscritta, che inizia con la ditta "Forgione Domenico", contrassegnata con il numero progressivo 1, e termina con la ditta "Scenna Antonietta", contrassegnata con il numero progressivo 2, per un totale di due (02) ditte beneficiarie;
    - b) l' "Allegato due", composto da due (02) pagine e due (02) facciate dattiloscritte, che inizia con la ditta "Angeloni Domenico", contrassegnata con il numero progressivo 1, e termina con la ditta "Tulipani Antonio", contrassegnata con il numero progressivo 27, per un totale di ventisette (27) ditte beneficiarie;
    - c) l' "Allegato tre", composto da una (01) pagina e una (01) facciata dattiloscritta, che inizia con la ditta "Cimini Donata

Berardina”, contrassegnata con il numero progressivo 1, e termina con la ditta “Trozzi Ferdinando”, per un totale di otto (08) ditte richiedenti;

- d) l’ “Allegato quattro”, composto da due (02) pagine e due (02) facciate dattiloscritte, che inizia con la ditta “Angeloni Domenico”, individuata con il numero d’ordine 1, e termina con la ditta “Forgione Domenico”, individuata con il numero d’ordine 18, per un totale di diciotto (18) ditte beneficiarie ed una spesa totale pubblica ammessa di

€122.098,02;

- e) l’ “Allegato cinque”, composto da una (01) pagina e una (01) facciata dattiloscritta, che inizia con la ditta “Forgione Domenico”, contrassegnata con il numero d’ordine 1, e termina con la ditta “Tulipani Antonio”, contrassegnata con il numero d’ordine 11, per un totale di undici (11) ditte beneficiarie ed una spesa totale pubblica ammessa di €33.542,78.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Giorgio D’Ascanio**

*Segue allegato*

REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO  
 UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI

"Allegato uno"

ELENCO REGIONALE DELLE ISTANZE DI RIESAME AMMESSE AGLI INDENNIZZI PER FERMO D'IMPRESA E MANCATO REDDITO, DI CUI ALLA L.R. N° 75/2003 ED ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2005, N° 65/1P

N° d'ord.	Partita I.V.A.	Richiedente	Data di nascita	Domicilio	Prov.	Decreaso di almeno 12 capi bovini o 100 capi ovini.	Decreaso di altri capi bovini o ovini	N° USA allivate	N° USA coltivate	N° USA con altri capi UBA allivate %	Contributo ammissibile €	Contributo ammesso €	Modalità di pagamento	Note
1	01339250665	Fiorione Domenico	25/12/1951	67030 Prezza - via Ignazio Sibone 10	AQ	150	0	37,00	22,50	60,81	3.464,80	3.464,80	Assegno Cir. non Trasferibile	
2	01339720664	Scemas Antonietta	17/12/1946	67060 Chiuscello - via A. Manzoni n.4	AQ	125	0	39,15	18,75	47,89	2.970,00	2.970,00	Assegno Cir. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO ISTANZA DI RIESAME
											5.434,80	6.434,80		

Il Responsabile del Servizio  
 Dott. Sergio DIASCAVO



Il Dirigente del Servizio  
 Dott. Sergio DIASCAVO





REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO  
 UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI

"Allegato due"  
 ELENCO REGIONALE DELLE ISTANZE DI RIESAME AMMESSE AGLI INDENNIZZI PER ABORTI O RIASSORBIMENTI EMBRIONALI, DI CUI ALLA L.R. N° 19/2003 ED ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2005,  
 N° 66/P

N° d'ord.	Partita I.V.A.	Richiedente	Data di Nascita	Domicilio	Prov.	N° aborti	N° riassorbimenti embrionali	N° UBA allevate	N° UBA calamitate	N° UBA calamate/N° UBA allevate %	Contributo ammissibile €.	Contributo ammesso €.	Modalità di pagamento	Note
18	01393250665	Forgione Domenico	26.12.1951	67030 Prezza - via Ignazio Silone 10	AQ	0	120	37,00	18,00	48,65	3.840,00	3.840,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
19	00368240577	Guarneri Luigi	01.07.1955	64012 Campi - fraz. Campiglio	TE	160	0	115,50	24,00	20,78	10.240,00	10.240,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
20	00828200675	Lanci Rosa	09.05.1956	64040 Corfino - fraz. Corfino	TE	20	0	13,05	3,00	23,99	1.280,00	1.280,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
21	01253340653	Mancini Rossina	25.12.1954	67041 Alelli - via Salere 47	AQ	0	15	36,70	15,00	40,87	2.250,00	2.250,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
22	00997890578	Mancini Tommaso	02.08.1957	64100 Teramo - fraz. Spiano	TE	2	0	25,00	2,00	8,00	600,00	600,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
23	01419220668	Manenti Alfonso	27.09.1942	67058 San Benedetto Dei Marsi via Salentina 41	AQ	0	140	n.d.	21,00	0,00	4.480,00	4.480,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
24	00860860573	Scarpone Emilia	22.07.1952	64100 Teramo - fraz. Colle Santa Maria	TE	6	0	52,00	6,00	11,41	1.800,00	1.800,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
25	01543650663	Tegiola Maria	25.04.1948	67040 Collarmele - via Fonte Nuova 26	AQ	0	200	57,45	30,00	52,22	6.400,00	6.400,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
26	00533720694	Taraborrelli Paolo	04.09.1933	65016 Guardiagrele - via Piano Fonti 35	CH	3	0	3,00	2,00	86,67	900,00	900,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
27	00400820576	Tullipani Antonio	15.02.1943	64036 Bisenti - c.da S. Martino	TE	2	0	29,60	2,00	6,75	600,00	600,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
<b>TOTALE</b>											<b>149.186,00</b>	<b>149.186,00</b>		

Il Dirigente del Servizio  
 Dott. Giorgio ASCANIO

Il Responsabile dell'Ufficio  
 Dott. Immacolata FURIA



REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO  
UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI

"Allegato tre"

ELENCO DELLE ISTANZE DI RIESAME ISTRUITE SFAVOREVOLMENTE AI SENSI DELLA L.R. N° 15/2003 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2005, N° 661/P

N° D'ord.	Partita I.V.A. / Cod. Fisc.	Data di Nascita	Richiedente	RESIDENZA	Prov.	Motivi dell'esclusione
1	02075230710	26.11.1956	Cimini Donata Berardina	71016 San Severo - c.da Celentano	FG	Istanza di Riesame Fuori Termine ed imprenditore non residente nella Regione Abruzzo
2	CLSRNT44C04G484N	04.03.1944	Colasante Renato	67032 Pescasseroli - via Trento 33	AQ	Istanza di Riesame Fuori Termine
3	00204950660	09.11.1954	Coop. A.S.C.A. Allevatori Società Cooperativa Anversana - Cooperativa Sociale Agricola legale rappresentante Marcelli Nunzio	67030 Anversa Degli Abruzzi loc. Fonte di Curzio	AQ	Danno non riconducibile alla vaccinazione
4	01025080670	23.07.1945	Di Blasio Anna Vera	64040 Cortino - fraz. Padula	TE	Certificazione Veterinaria Non idonea
5	01392460661	30.05.1969	Di Florio Pierluigi	67037 Roccaraso - via Borgo Nuovo	AQ	Assenza di documentazione giustificativa
6	00780090676	13.12.1946	Di Lorenzo Celestino	64020 Bellante - via Capodimonte 67	TE	Istanza di Riesame Fuori Termine e Certificazione Veterinaria Non idonea
7	00920300670	29.11.1957	Ferrante Pietro	64100 Teramo - loc. Milano	TE	Istanza di Riesame Fuori Termine
8	00545680662	06.10.1929	Trozzi Ferdinando	67033 Pescocostanzo via S. Francesco 40	AQ	Assenza di documentazione giustificativa

Il Responsabile degli Uffici

Dot. Rino Di Felice

Il Dirigente del Servizio

Dot. Giorgio Di Ascanio



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO  
 UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI

"Allegato quattro"

ELENCO DELLE DITTE AMMESSE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI DI CUI ALLA L.R. N° 15/2003 ED ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2005, N° 661/P - Capitolo di spesa n. 2006/3009 - Impegno di spesa n. 2006/3009, assunto con determinazione n. DH4/118 del 11 agosto 2006

N° d'ord.	Partita I.V.A.	Richiedente	Data di Nascita	Domicilio	Prov.	Contributo ammissibile €.	Contributo ammesso €.	Modalità di pagamento	Note
1	00500150669	Angeloni Domenico	27/08/1942	67043 Celano - Via Orto Presutti n.19	AQ	6.400,00	6.400,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
2	00906940671	Az. Agr. e Agrituristiche "Il Montanaro" di Guerrieri Domenico e D'Angelo Serafina	24.08.1952 22.06.1952	64012 Campi - fraz. Campiglio	TE	3.968,00	3.968,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
3	00320980675	Az. Agricola "F.lli Mancini" rappresentante legale Mancini Rinaldo	28.02.1961	64042 Colledara - fraz. Villa Ili	TE	6.620,00	6.620,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
4	00342500675	Bianconi Pancrazio	06.12.1939	64012 Campi - fraz. Campiglio	TE	1.500,00	1.500,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
5	00460720675	Bianzola Romeo e De Marcellis Tommaso e Domenico rappresentante legale	10.01.1954	64010 Rocca Santa Maria c.da imposte 20	TE	44.800,00	44.800,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
6	00561760679	De Marcellis Tommaso	02.09.1936	64100 Teramo - c.da Sardinara	TE	1.200,00	1.200,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
7	00670250679	De Paulis Luigi	15.12.1962	64010 Torricella Sicura fraz. Santo Stefano	TE	1.200,00	1.200,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
8	00828350678	De Remigis Liliana	15.09.1964	64010 Valle Castellana fraz. Macchia da Sole	TE	12.800,00	12.800,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
9	01108030667	De Santis Giovanni	19.10.1961	67030 Goriano Sicoli - Via La Chiusa 6	AQ	10.716,00	10.716,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
10	01558950661	De Vincentis Francesco	13/09/1982	67057 Pescara - p.zza Mazzarino 11	AQ	9.600,00	9.600,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
11	00588510672	Di Bernardo Dolfino	05.09.1953	64030 Castel Castagna - c.da Scarcasale	TE	900,00	900,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
12	00835960675	Di Domenico Iolanda	08.09.1955	64012 Campi - fraz. Campiglio	TE	900,00	900,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME



REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
 SERVIZIO PRODIZIONI AGRICOLE E MERCATO  
 UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODIZIONI ANIMALI

"Allegato quattro"


ELENCO DELLE DITTE AMMESSE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI DI CUI ALLA L.R. N° 15/2003 ED ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2005,  
 N° 661/P - Capitolo di spesa 102003/R/2006 - Impegno di spesa n. 2006/3009, assunto con determinazione n. DH4/18 del 11 agosto 2006

N° d'ord.	Partita I.V.A.	Richiedente	Data di Nascita	Domicilio	Prov.	Contributo ammissibile €.	Contributo ammesso €.	Modalità di pagamento	Note
13	00841670672	Di Fortunato Cesare	29.08.1961	64020 Morro D'Oro - c.da Colle di Mezzo	TE	10.112,00	10.112,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
14	DFRCRC48C66H308E	Di Franco Clarice	26.03.1948	67031 Castelli di Sangro via V. Clemente 9	AQ	1.280,00	1.280,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
15	00717390674	Di Gemmaro Claudia	07.11.1964	64036 Rocca Santa Maria c.da Case Referza	TE	1.200,00	1.200,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
16	00308310671	Di Mirco Giuseppe	11.06.1939	64100 Teramo - fraz. Valle Soprano	TE	1.800,00	1.800,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
17	00905910675	Falasca Roberto	05.10.1971	64100 Teramo - c.da Colle S.Maria	TE	1.800,00	1.800,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
18	01393250665	Forgione Domenico	26.12.1951	67030 Prezza - via Ignazio Sione 10	AQ	7.324,80	5.302,02	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
						124.120,80	122.098,02		

Il Responsabile dell'Ufficio  
 Dott. Ruffo DI FELICE



Il Dirigente del Servizio  
 Dott. Giorgio DI ASCANIO





REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO  
UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI

"Allegato cinque"

ELENCO DELLE DITTE AMMESSE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI DI CUI ALLA L.R. N° 16/2003 ED ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2005,  
N° 661/P - Capitolo di spesa 102419/C/2007 - Impegno di spesa da assumere con la Determinazione n. DH4/97 del 16 aprile 2007

N° d'ord.	Partita I.V.A.	Richiedente	Data di Nascita	Domicilio	Prov.	Contributo ammissibile €.	Contributo ammesso €.	Modalità di pagamento	Note
1	01393250665	Forgione Domenico	26.12.1951	67030 Prezza - Via Ignazio Silone 10	AQ	7.324,80	2.022,78	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
2	00368240677	Guerrieri Luigi	01.07.1955	64012 Campili - fraz. Campiglio	TE	10.240,00	10.240,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
3	00828200675	Lanci Rosa	09.06.1956	64040 Cortino - fraz. Cortino	TE	1.280,00	1.280,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
4	01253340663	Mancini Rosina	25.12.1954	67041 Aielli - via Salere 47	AQ	2.250,00	2.250,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
5	00997890678	Mancini Tommaso	02.08.1967	64100 Teramo - fraz. Spiano	TE	600,00	600,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
6	01419220668	Mariani Alfonso	27.09.1942	67058 San Benedetto Dei Marsi Via Salandra 41	AQ	4.480,00	4.480,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
7	00860880673	Scarpone Emilia	22.07.1952	64100 Teramo - fraz. Colle Santa Maria	TE	1.800,00	1.800,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
8	01339720664	Scenna Antonietta	17/12/1946	67050 Orlicchio - via A. Manzoni	AQ	2.970,00	2.970,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
9	01343690663	Tagliola Maria	25.04.1948	67040 Collarmele - via Fonte Nuova 26	AQ	6.400,00	6.400,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
10	00533720694	Taraborrelli Paolo	04.09.1933	66016 Guardiagrele - via Piano Fonti 35	CH	900,00	900,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ISTANZA DI RIESAME
11	00400820676	Tulipani Antonio	15.02.1943	64036 Bisenti - c.da S. Martino	TE	600,00	600,00	Assegno Circ. non Trasferibile	ACCERTAMENTI D'UFFICIO
						38.844,80	33.542,78		

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dot. *Roberto Evace*

Il Dirigente del Servizio  
Dot. *Giuseppe Di Scario*

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 24.04.2007, n. DI5/27:

**Interventi DOCUP - misura 2.1.3 "Cofinanziamento della L. 1329/65" di cui alla D.G.R. n 495 del 15.5.06: trasferimento risorse al gestore M.C.C. S.p.A. di ROMA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa,

relativamente agli interventi agevolativi DOCUP della misura 2.1.3 "Cofinanziamento della L. 1329/65" di cui alla D.G.R. n. 495 del 15.5.06, in attuazione del contratto di appalto stipulato in data 29.11.2006,

- prendere atto delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della certificazione antimafia;
- il trasferimento al gestore M.C.C. S.p.A. di ROMA. di **€ 460.857,73** (= €309.285,86 + €151.571,87), al fine di soddisfare le esigenze finanziarie delle imprese accolte, di cui agli allegati elenchi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- autorizzare il Servizio Ragioneria di L'Aquila all'emissione del mandato di pagamento di **€ 460.857,73** in favore del M.C.C. S.p.A., con sede in Roma – CAP 00187 - alla Via Piemonte, 51 - C.F. 00594040586 e P.I. 00015101000, sul conto che il gestore vorrà indicare direttamente al predetto Servizio, a valere sui pertinenti capitoli del bilancio per l' esercizio corrente:

UPB 02.02.006		
quota U.E. 32,889%	cap. 12411/R/06 € 151.571,87	ref. impegno n. 5328 del 18.12.06 - DI5/60 del 28.11.06; liq. n. 1 - DI5/64 del 29.12.06
quota nazionale 67,111%	cap. 12410/R/06 € 309.285,56	ref. impegno n. 5329 del 18.12.06 - DI5/60 del 28.11.06; liq. n. 1 - DI5/64 del 29.12.06
totale €	€ 460.857,73	

- rinviare ad atto successivo il pagamento degli oneri di gestione dovuti, pari a complessivi €35.946,90 (7,80%)

oneri gestione (*)	% oneri gestione
6.257,90	
29.689,00	
35.946,90	7,80

Publicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La notifica :

- al Servizio Ragioneria e Credito

- alla VI Commissione Consiliare
- al Servizio Attività Internazionali
- al M.C.C. di Roma
- al *BURA*
- alla Direzione Attività Produttive – sede Prot. n. 25/Int. Del 24.04.2007

Allegati:

n. 2 elenchi

DURC e la certificazione antimafia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Alfredo Moroni**

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 26.02.2007, n. DN3/22:

**Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese - CO.A.S.I.V. - Vasto (CH). Autorizzazione regionale al progetto di chiusura della discarica tipo 2B/2C sita in località Bosco Mottice del Comune di San Salvo. L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 23.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "*Norme in materia ambientale*" e Legge Regionale 28.04.2000, n. 83 e successive modifiche e integrazioni, il progetto di chiusura della discarica 2<sup>a</sup> categoria Tipo B e C, sita in località Bosco Mottice, nel Comune di San Salvo, autorizzata con DGR n.7681 del 19.12.1986 e successivi rinnovi, gestita dal CO.A.S.I.V. Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese, con sede legale in Via Ciccarone, 98/E - Vasto (CH), in conformità agli elaborati di seguito riportati:

- Relazione di perizia "Discarica di 2<sup>a</sup> categoria Tipo B e C di S.Salvo (CH) - Opere di copertura finale - Progetto definitivo" a firma dell'ing. Stefano Veggi, datata 26 aprile 1999 e debitamente asseverata;
- Relazione di perizia "Discarica di 2<sup>a</sup> categoria Tipo B e C di S.Salvo (CH) - Stima dei costi di esercizio e monitoraggio post chiusura" a firma dell'ing. Ste-

fano Veggi, datata 26 aprile 1999 e debitamente asseverata;

- Allegato A - Relazione interpretativa dei dati acquisiti relativi al periodo 4-94/11-95 a firma dell'ing. Stefano Veggi, datata 23 novembre 1995;
  - Allegato B - Stratigrafie a firma dell'ing. Stefano Veggi;
  - Progetto Definitivo - Planimetria Stato Attuale D01 a firma dell'ing. Stefano Veggi, datata 26 aprile 1999;
  - Progetto Definitivo - Planimetria di progetto D02 a firma dell'ing. Stefano Veggi, datata 26 aprile 1999;
  - Progetto Definitivo - Sezioni di progetto D03 a firma dell'ing. Stefano Veggi, datata 26 aprile 1999;
  - Progetto Definitivo - Opere di capping definitivo e di convogliamento delle acque meteoriche particolari D04 a firma dell'ing. Stefano Veggi datata 26 aprile 1999;
- 2) di autorizzare il CO.A.S.I.V. di Vasto (CH) alla realizzazione di quanto indicato al precedente punto 1) ai sensi dell'art. 23 della L.R. 83/00 e s.m.i.;
- 3) di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 2) è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'ARTA Dipartimento SubProvinciale di San Salvo, nota prot.n. 3 del 22.01.2001 e del Comune di San Salvo, nota fax del 20.02.2001:
- almeno una volta l'anno, deve essere effettuato un monitoraggio atmosferico che includa la ricerca dei parametri più significativi connessi con l'attività in parola in area esterna al perimetro dell'impianto sita a valle dei venti dominanti;
  - qualora venisse utilizzato del compost in miscela con terreno vegetale nella misu-

- ra del 30%, così come previsto al punto 3 “Interventi di chiusura definitiva della discarica” della relazione di perizia dell’Ing. Stefano Veggi, allegata al verbale di asseveramento di giuramento del 26 aprile 1999, occorre procedere, almeno una volta l’anno, successivamente al manifestarsi di rilevanti eventi meteorici, all’analisi di campioni di acqua prelevati nel canale di bonifica, prossimo all’Impianto, accettore delle acque eventualmente defluenti dalla ricopertura della discarica. Inoltre, tenuto conto della peculiarità del sito prossimo altre discariche non impermeabilizzate, vanno anche analizzati, almeno una volta l’anno, campioni di acqua prelevati in stazioni, almeno due, ubicate a monte ed a valle dell’Impianto, giusta scelta operata sulla base delle linee di falda. Occorre, altresì, provvedere alla verifica analitica del terreno vegetale miscelato con il compost;
- risultino poste a dimora anche essenze vegetali arbustive atte ad integrare il sito con l’ambiente naturale circostante. In tal senso, considerata la peculiarità della zona, si suggerisce di insediare vegetazione caratterizzante la macchia mediterranea e quella ripariale;
  - si ritiene necessario piantumare il manto di copertura con essenze vegetali arbustive autoctone, che non emettano radici profonde tali da attraversare lo strato bentonitico sottostante;
- 4) di prescrivere al CO.A.S.I.V. di Vasto (CH) che il monitoraggio atmosferico nelle aree esterne all’impianto preveda almeno n. 2 punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento, al momento del campionamento, a monte ed a valle della discarica;
- 5) di prescrivere al CO.A.S.I.V. di Vasto (CH), ai sensi dell’art. 23 della L.R.83/00 e s.m.i. che:
- entro il termine di **180** gg dalla data di notifica del presente provvedimento, abbiano inizio le attività di chiusura di cui al progetto presentato, previa comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA – Dipartimento SubProvinciale di San Salvo;
  - entro lo stesso termine, comunicare, da parte del titolare della discarica, il nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo, nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischio;
  - il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
  - il gestore della discarica notifichi alla Provincia di Chieti ed all’ARTA territorialmente competente anche eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alle decisioni dell’autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
- 6) di prescrivere alla Provincia di Chieti, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della L.R.83/00 e s.m.i., la quale può avvalersi dell’ARTA territorialmente competente, la trasmissione annuale al Servizio Gestione Rifiuti della Regione, di una relazione sull’andamento della gestione successiva alla chiusura;
- 7) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

- 8) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è di anni 10, a partire dalla data di notifica della stessa al soggetto interessato, e che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
- 9) di stabilire che, ai sensi dell'art. 20 della L.R.83/00 e s.m.i., il massimale delle garanzie finanziarie per l'attuazione dei lavori di cui al presente provvedimento, sia pari al 40% riferito ai parametri fissati con la DGR 22.02.2006 n. 132, nelle more della modifica della stessa. Le garanzie finanziarie devono essere presentate al momento dell'avvio effettivo dei lavori di cui al punto 5) e l'ammontare delle stesse potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione o dal responsabile della gestione post-chiusura, previo parere del competente Dipartimento territoriale dell'ARTA;
- 10) di disporre che la frequenza ed i parametri analitici da rilevare, durante il periodo di monitoraggio della fase di post-chiusura previsto in progetto, possano essere variati dal Dipartimento ARTA territorialmente competente, previa comunicazione allo Scrivente Servizio, ove questa ne riscontri la necessità e/o l'opportunità, in funzione di una maggiore sicurezza di controllo ambientale del sito, fermo restando che la frequenza di controllo ed i parametri da controllare non eccedano quanto previsto, in materia, dal D.Lgs n. 36/2003;
- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Salvo, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pesca-

ra, all'A.R.T.A. – Dipartimento SubProvinciale di San Salvo (CH);

12) di redigere il presente provvedimento in n. 2 (due) originali di cui notificato ai sensi di legge al CO.A.S.I.V. - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Vastese con sede legale in Via Ciccarone n. 98/E – 66054 Vasto (CH);

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 28.02.2007, n. DN3/26:

**Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. - Ditta CIAF AMBIENTE S.r.l. - C.da Piazzano, 89 - 66041 Atessa (CH). Piattaforma polifunzionale per il raggruppamento, deposito e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e proroga lavori di completamento della piattaforma.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di revocare, la Determinazione Dirigenziale n. DF3/23 del 28.02.2005 avente ad oggetto "D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 artt. 27 e 28 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000 n. 83 .- Ditta CIAF Ambiente S.r.l, C.da Piazzano 89 - 66041 Atesa (CH) - Piattaforma polifunzionale per il raggruppamento, deposito e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.- Revoca provvedimenti n. 15/2000 e n. DF3/28/2004 e proroga provvedimento n. DF3/38/2003. Riformulazione

dell'autorizzazione ex art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e proroga dei lavori per il completamento della piattaforma", relativamente alla fase di esercizio dell'impianto indicato in oggetto;

- 2) di prorogare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, la Determinazione Dirigenziale n. DF3/38/2003, per il completamento dei lavori di realizzazione della piattaforma in argomento (Planimetria generale dell'impianto contenuta nel cronoprogramma di cui all' Allegato 1) e relativi a:

Descrizione	Stato attuale	Operazioni di cui all'all. B della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	Capacità di trattamento
Evaporatore sotto vuoto orizzontale	Da realizzare	D9/D15	10.000 t/a
Impianto biologico	Da realizzare	D8/D15	50.000 t/a
<b>Totale complessivo capacità di trattamento da realizzare</b>			<b>60.000 t/a</b>

- 3) di stabilire che la proroga dell'autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - 65100 Pescara;
- 4) di approvare il Quadro Riassuntivo delle

Emissioni riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 5) di autorizzare la Ditta CIAF Ambiente S.r.l., ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., al raggruppamento, deposito e trattamento dei rifiuti identificati con i codici CER indicati nell'Allegato 1 (cronoprogramma), parte integrante e sostanziale del presente atto, con le limitazioni e le prescrizioni di cui alle lettere seguenti:

Descrizione	Stato attuale	Operazioni di cui all'all. B della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	Capacità di trattamento
Impianto di evaporazione a triplo effetto	Realizzato e collaudato	D9/D15	25.000 t/a

Impianto di distillazione e stripping	Realizzato e collaudato	D9/D15	24.000 t/a
Evaporatore sotto vuoto verticale	Realizzato da collaudare	D9/D15	10.000 t/a
Impianto chimico fisico	In fase di messa in regime (avvenuta comunicazione di avvio dell'impianto)	D9/D15	50.000 t/a
Filtrazione e centrifugazione oli (recupero oli da residui oleosi)	Realizzato da collaudare	D9/D15	2.000 t/a
<b>Totale complessivo capacità di trattamento attuale</b>			<b>111.000 t/a</b>

a. l'Azienda dovrà inviare tutte le comunicazioni di ultimazione lavori, avvio delle varie sezioni impiantistiche e relativi collaudi;

**Prescrizioni relative ai rifiuti:**

b. l'utilizzo dei codici CER di cui all'**Allegato 1**, è autorizzato solo per le sezioni di impianto realizzate e in esercizio nelle forme di legge;

c. l'azienda dovrà inviare a consuntivo ogni anno un documento riportante l'indicazione dei quantitativi trattati per ogni singola sezione dell'impianto;

d. nel nuovo elenco di cui all'**Allegato 1**, i codici CER 160606 e 190106, per mero errore materiale, sono stati riportati senza asterisco pur essendo pericolosi e quindi devono essere considerati tali;

e. lo smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati ed inventariati all'atto della sospensione dell'attività e/o prodotti nel corso di attività manutentive svolte durante la fermata, attualmente stoccati in parte in serbatoi fissi e in parte in contenitori mobili (cisterne/fusti/big-bags), dovrà avvenire previo accordo con l'ARTA - Dipartimento provinciale di Chieti in merito alle modalità e

alle tempistiche di smaltimento degli stessi; a completamento delle operazioni inerenti lo smaltimento dello stoccaggio in contenitori mobili, l'azienda dovrà fornire una dettagliata relazione, da inviare agli organi competenti;

f. relativamente allo stoccaggio dei rifiuti in contenitori mobili, si fa riferimento a quanto previsto nell'**Allegato 1, parte 5.1** "*Nota illustrativa delle caratteristiche delle aree e delle infrastrutture di stoccaggio di rifiuti in contenitori mobili*"; i rifiuti prodotti dalle attività di trattamento, devono essere gestiti nell'area di stoccaggio, opportunamente segnalata, della sezione ad essi dedicata;

g. le aree di stoccaggio, individuate per i rifiuti liquidi in ingresso in contenitori mobili, devono essere preventivamente indicate e segnalate ed il quantitativo dei rifiuti contenuti non potrà superare il valore del 5% della capacità complessiva di stoccaggio dei serbatoi presenti;

**Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera:**

h. l'azienda dovrà fornire *on line* i dati relativi alle emissioni in atmosfera, rilevati tramite un analizzatore in continuo;

- i. all'avvio della rigenerazione del filtro a carboni attivi del punto di emissione E3, dovrà essere impedito, tramite un automatismo, l'avviamento della soffiante prima che sia chiuso lo sfiato all'atmosfera;
- j. il punto E7 dovrà essere dotato di un'opportuna presa campione;
- k. per il punto E8, si deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i e si dà la possibilità alla Ditta di non convogliare in un unico punto, per motivi di sicurezza, le emissioni relative ai vari silos di stoccaggio dei prodotti chimici, asserviti all'impianto chimico-fisico. Per tali contenitori deve essere prevista una guardia idraulica in cui far convogliare gli sfiati dei silos; pertanto per tali punti di emissione si intendono rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, mutuando il criterio ARTA del 20.12.2002 allegato al Verbale della Conferenza di Servizi del 14.11.2006;

#### **Prescrizioni relative alle acque:**

- l. si prescrive il rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in merito agli scarichi idrici;
  - m. l'azienda deve provvedere ad effettuare la raccolta delle acque bianche e nere come da progetto presentato nelle integrazioni datate ottobre 2006 e adeguando le caditoie; successivamente a tale intervento, l'ARTA dovrà produrre una relazione in riferimento alla campagna di indagini attualmente in esecuzione sui nuovi piezometri che l'Azienda sta realizzando, al fine di valutare ulteriori prescrizioni o altri interventi da effettuare sul sito;
  - n. in rapporto al superamento delle concentrazioni soglia, riscontrate nelle acque sotterranee all'interno del sito, al completamento della campagna di indagini che l'Azienda sta eseguendo in contraddittorio con l'ARTA Dipartimento provinciale di Chieti, come evidenziato in sede di conferenza di servizio del 14.11.2006, dovrà essere prodotto dalla CIAF AMBIENTE S.r.l., opportuna relazione tecnica riguardante gli eventuali ulteriori approfondimenti da attuare, analisi di rischio o bonifiche da mettere in atto e per i quali questo Servizio, al momento della definizione del quadro complessivo dello stato dei luoghi, si riserva di adottare i provvedimenti conseguenti;
- 6) di prescrivere, altresì, le seguenti modalità gestionali:
- RIFIUTI:**
- A) dovranno essere conservati, a disposizione delle Autorità competenti, i controlli previsti per verificare la compatibilità del rifiuto allo specifico impianto di trattamento e le analisi successive al trattamento per verificarne l'efficacia ed in particolare:
    - a) per ciascun carico, qualsiasi ne sia la provenienza e l'analisi riscontrata, deve essere verificata in laboratorio la compatibilità chimica con il prodotto contenuto nel serbatoio ove è previsto lo scarico;
    - b) tutti i conferimenti in arrivo devono essere analizzati prima di definire il serbatoio di stoccaggio;
    - c) qualora i rifiuti abbiano pH acido, occorre operarne la correzione mediante soda caustica sulla scorta di valutazioni eseguite dal Laboratorio Chimico e provvedere ad effettuare il ricircolo nel serbatoio interessato;
    - d) devono essere analizzati giornalmente le acque di condensa prodotte e il residuo concentrato ottenuto dalla lavorazione, onde verificare il corretto andamento del processo di trattamento;
  - B) il registro di carico e scarico, relativamente ai rifiuti liquidi o comunque pompabili, dovrà essere accompagnato da un elenco che riporti per ogni codice in entrata il relativo serbatoio di stoccaggio

C) devono essere rispettate procedure per la omologazione dei rifiuti e per il ricevimento dei rifiuti, che prevedano almeno:

Omologazione:

- a. acquisizione di scheda di caratterizzazione con le informazioni sul produttore, il procedimento dal quale deriva il rifiuto, la sua denominazione, il codice CER, le caratteristiche di pericolosità, i quantitativi da trattare;
- b. acquisizione di certificazione analitica, e classificazione;
- c. acquisizione di campione rappresentativo;
- d. verifica preliminare della ammissibilità al trattamento in base al codice CER ed alle caratteristiche dichiarate dal produttore;
- e. definizione delle verifiche ulteriori da effettuarsi presso il laboratorio aziendale, nonché di eventuali test di comportamento;
- f. esecuzione delle analisi secondo metodiche idonee, e registrazione dei risultati;
- g. valutazione delle risultanze, degli eventuali condizionamenti/pretrattamenti necessari e della più probabile modalità di trattamento.

Accettazione:

- a. ricezione dei mezzi di trasporto e fornitura delle istruzioni ai conducenti;
- b. verifica della documentazione di accompagnamento del carico (formulario d'identificazione, documenti di trasporto);
- c. determinazione del peso;
- d. prelievo di campione rappresentativo ed effettuazione di accertamenti anche analitici, nonché prove di compatibilità/miscelabilità con quelli già contenuti nel serbatoio di destinazione;
- e. autorizzazione allo scarico, ed indicazione del serbatoio di destinazione;

f. misure di sicurezza da adottare nella fase di scarico, e personale di presidio;

g. verifiche a fine scarico e compilazione della documentazione da restituire al vettore;

- le metodiche analitiche adottate per il controllo dei rifiuti in fase di omologa, anche ai fini della verifica della classificazione dei rifiuti come non ex tossici e nocivi, devono essere quelle IRSA e/o EPA o analoghe e devono riguardare, selezionando i parametri in accordo con quanto indicato dal produttore, solventi organici alogenati, altri solventi compresi gli aromatici, fenoli, cianuri, cloruri, azoto ammoniacale, COD, pH, residuo fisso e ceneri; in casi specifici in base alla provenienza e al ciclo produttivo da cui ha origine il rifiuto dovranno essere indicati ed analizzati parametri addizionali quali metalli pesanti diossine PCB/PCT;

D) deve essere eseguita giornalmente la verifica della concentrazione di sostanze organoclorurate nei gas esausti inviati in camera di combustione provenienti dalla torre di stripping, mediante analisi gascromatografica ECD, eseguita sia sulla corrente di alimentazione della colonna di *stripping* che sul prodotto di fondo;

- una specifica procedura deve essere posta in essere per la gestione dei rifiuti prodotti, di cui all'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

- devono essere controllate, quadrimestralmente, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 5 del D.Lgs. 133/05, le sostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo A punti 3) e 4), nonché gli altri inquinanti di cui al comma 2 del suddetto art. 11 per il camino E1;

- deve essere effettuato il controllo della emissione E 3 almeno una volta all'anno durante una interruzione del servizio di E 1;

- tutte le attivazioni del punto di emissione E 3 dovranno essere comunicate agli organi di controllo entro le 24 h;

- sono alimentabili al combustore i seguenti prodotti:

A) METANO, da rete

- fiamma pilota, permanente
- transitori di avviamento/fermata con  $T_{comb} < 850^\circ C$ , unico ammesso

B) OLI USATI, da terzi

- transitori di avviamento/fermata e  $TC_{comb} < 850^\circ C$ , esclusi
- prodotto filtrato
- contenuto di acqua  $< 15\%$
- PCB/PCT  $< 50 \text{ mg/Kg}$
- altri parametri in accordo con Tab A, Suball. 1, All. 3 D.M. 124/00
- accertamento sul singolo carico prima della accettazione, e sul contenuto del serbatoio dopo l'ammissione di ciascun carico

C) MISCELE OLEOSE, da terzi o derivanti da trattamento interno

- transitori di avviamento/fermata e  $TC_{comb} < 850^\circ C$ , esclusi
- prodotto filtrato
- contenuto di acqua  $< 15\%$
- PCB/PCT  $< 50 \text{ mg/Kg}$
- altri parametri in accordo con Tab B, Suball. 1, All. 3 D.M. 124/00
- accertamento sul singolo carico/trasferimento interno prima dello scarico nel serbatoio, e sul contenuto del serbatoio dopo l'ammissione di ciascun carico/trasferimento interno

D) OLI LEGGERI/SOLVENTI, derivanti da condensazione di fasi evaporate nel trattamento interno

- transitori di avviamento/fermata e  $TC_{comb} < 850^\circ C$ , esclusi
- contenuto di acqua  $< 20\%$
- contenuto di sostanze organoalogenate (espresse come cloro)  $< 1\%$  peso
- PCI  $5.500 \div 10.000 \text{ Kcal/Kg}$
- devono essere effettuati controlli a periodicità prestabilita riguardanti il buon funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni E 1 ed E 3 come di seguito elencati:

**Per quanto riguarda l'emissione E-1:**

- verifica dello stato di pulizia degli ugelli dei bruciatori dei combustibili liquidi;
- verifica incrociata tra il valore registrato/regolato e quello di altro indicatore locale, della temperatura in camera di combustione;
- verifica della buona tenuta dei punti di possibile ingresso, nel circuito fumi, di aria "falsa" (valvole di ingresso per raffreddamento fumi, protezione maniche filtranti, scarico ceneri);
- verifica del regolare deflusso/dosaggio del bicarbonato di sodio;
- verifica del regolare deflusso/dosaggio del carbone attivo in polvere.

Queste verifiche devono essere effettuate almeno una volta a turno.

Con periodicità **mensile**, ovvero a seguito di variazioni immotivate della concentrazione delle polveri, deve essere controllata la prestazione di ciascuno dei 5 settori del filtro a maniche mediante prelievo di campione su tamponi/filtro e verifica comparata dei 5 comparti.

Eventuale riscontro mediante determinazione ponderale.

Con periodicità **settimanale**, devono essere verificati il tenore di bicarbonato – carbonato sodico – cloruri ed i loro rapporti, nelle ceneri leggere prodotte per valutare l'efficienza della reazione e dei dosaggi.

Va mantenuto in efficienza il sistema di pesatura in continuo delle ceneri estratte, in modo da controllare anche "da valle" eventuali scostamenti dal dosaggio imposto.

### Per quanto riguarda la emissione

**E - 3**, avente funzionamento discontinuo e saltuario, si indicano:

- verifica giornaliera (se in servizio), della concentrazione di sostanze organiche nelle soluzioni di assorbimento delle colonne C – 401 e C – 402;
- dopo un periodo di servizio prolungato (30 giorni, ovvero 5/8 cicli) prelievo di un campione rappresentativo dello strato di carbone in D – 406 e verifica del volume della carica, della soddisfacente integrità dei granuli (almeno il 50% con dimensioni pressoché invariate) e della quantità di sostanze organiche adsorbite residue dopo rigenerazione (inf. 5% in peso rispetto al carbone);
- ove tali verifiche dovessero dare esito insoddisfacente, occorrerà programmare il reintegro ovvero la sostituzione della carica;
- devono essere tenuti a disposizione della Autorità di controllo i relativi fogli di registrazione;
- deve essere mantenuto in efficienza il sistema di controllo continuo della concentrazione di sostanze infiammabili, ARA - 401, sulla corrente gassosa uscente dallo stripper;
- in caso di fermata accidentale dell'impianto devono essere alimentate dal gruppo elettrogeno le utenze elettriche facenti parte del sistema di trattamento sfiati di E 3;

### ACQUE REFLUE:

I reflui prodotti da operazioni di lavaggio di apparecchiature/tubazioni, lavaggio spanti, depurazioni di effluenti aeriformi, nonché le acque di prima pioggia aventi caratteristiche eccedenti i limiti di legge, devono essere raccolti e inviati a trattamento come rifiuto auto-prodotto.

L'azienda deve predisporre entro 90 gg dal riavvio delle attività un completo ed aggiornato sistema di procedure operative che disciplinino le operazioni, con particolare riferimento alle modalità gestionali prescritte, tenendole a disposizione della Autorità di controllo unitamente ai relativi fogli di registrazione.

- 7) di autorizzare la deroga per la miscelazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che presentano caratteristiche chimico-fisiche omogenee e destinati al medesimo trattamento, seguendo le prescrizioni gestionali riportate nel presente atto, così come riportato nel parere l'ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n. 97 del 09.01.2007, Allegato 2, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 8) di ritenere ammissibili all'impianto n. 6 (sei) nuove tipologie di rifiuti liquidi o fangoso pompabile derivanti da attività di bonifica di siti contaminati inserite nell'elenco dei codici CER di cui all'Allegato 1, considerata la non variazione sostanziale, come da parere ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti prot. n. 97 del 09.01.2007, apportata da tali tipologie di rifiuti ai processi di trattamento autorizzati, ed in considerazione di quanto previsto dall'Allegato 1 alla D.G.R. 1398 del 29.11.06
- 9) di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e della Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. DCPST/A4/RS/400 del 31.01.2007 avente per oggetto. "Applicabilità del D.Lgs.334/99

e s.m.i. agli inceneritori di rifiuti solidi”, con particolare riferimento all’art. 5 del citato Decreto, che saranno valutati in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 59/05;

10) di prescrivere, secondo le indicazioni fornite dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti, per quanto applicabili, che vengano messe in atto tutte le possibili misure di compensazione ambientale previste dalle norme in vigore, non ultima la piantagione di filari di piante d’alto fusto (*si consigliano Leccio, Pioppo cipressino femmina, Platano, Tiglio, Frassino maggiore, Cipresso comune, etc.*), con opportuno corteggio di arbusti (*si consigliano Alloro, Acero minore, Albero di Giuda, Viburno Tino, Corbezzolo, etc.*) lungo i confini di proprietà. Si ritiene opportuno che le stesse si concludano nell’arco di un anno dal rilascio della presente autorizzazione;

11) di stabilire che, in considerazione dell’assoggettamento dell’impianto in oggetto alla normativa di cui al D.Lgs. 59/05, l’autorizzazione all’esercizio di cui al punto 5) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile con le modalità previste dalla L.R. 83/00 e s.m.i.;

12) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

13) di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

14) di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall’art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall’art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*), comunicazioni, ..etc del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e per la comunicazione dei dati, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006;

15) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti richiamate autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento, in quanto applicabili;

16) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento

comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

- 17) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 18) di stabilire che il presente provvedimento è soggetto, ove risulti accertata la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, alla eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;
- 19) di obbligare l'azienda a prestare adeguate garanzie finanziarie, ai sensi della citata D.G.R. 22.02.2006 n. 132, a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all'originale), a copertura di eventuali danni ambientali; la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
- 20) di obbligare l'Azienda a prestare adeguata assicurazione R.C. per i lavori di completamento della piattaforma a favore della Regione Abruzzo (n° 2 polizze in originale o n° 2 in copia conforme all'originale); la garanzia controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
- 21) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
- 22) di redigere il presente provvedimento in numero due originali di cui uno notificato, ai sensi di legge, alla Ditta CIAF Ambiente

S.r.l. – C.da Piazzano n° 89 – 66041 Atessa (CH);

- 23) di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 17.04.2007, n. DN3/48:

**D.Lgs 03.04.2006 n.152 recante: "Norme in materia ambientale" – L.R. 28.04.2000, n. 83 – Consorzio Intercomunale CO.GE.SA. – Via Vicenne - Località Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ) – Variante al progetto esecutivo Piattaforma Ecologica di Tipo "A" – Autorizzazione regionale DF3/86 del 12.10.2003, avente per oggetto: "Realizzazione di un centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata", e successiva proroga DF3/104 del 07.11.2005.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Di stabilire che, per le motivazioni indicate in premessa e visti gli elaborati sopraindicati, le particelle catastali n. 137 e 138 del foglio 46 del Comune di Sulmona sono escluse

- se dall'autorizzazione n.DF3/86 del 12.10.2003 e successiva proroga concessa con provvedimento dirigenziale n. DF3/104/05, e che pertanto il Consorzio realizzi l'impianto relativo a un centro di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema di conferimento differenziato, da ubicare in loc. Noce Mattei del Comune di Sulmona (piattaforma ecologica di tipo "A"), limitatamente alle particelle catastali riportate nel foglio 46 del Comune di Sulmona nn. 113, 346, 239, 136, e 149 con conseguente riduzione della superficie interessata da mq. 9.700 a mq. 8.630;
- 2) Di prescrivere, ad integrazione di quanto riportato al punto 3) dell'autorizzazione di cui sopra, che presso la piattaforma di che trattasi, possono essere esercitate le operazioni indicate nelle fasi D15 e R13 degli allegati B e C della parte IV del D.Lgs n. 152/06, per una potenzialità complessiva annua, di progetto e per un turno di lavoro e per 250 giornate lavorative/anno, pari a 15-20.000 t/a;
  - 3) Di stabilire che la validità della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione n. DF3/104/05 (proroga), di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
  - 4) Di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
  - 5) Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- 6) Di richiamare il Consorzio autorizzato:
    - agli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*), art. 190 (*Registri di carico scarico*) del D.Lgs. 152/06; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
    - agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;
    - al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
  - 7) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all'Amministrazione Prov.le di L'Aquila, all'A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di L'Aquila, all'A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all'Albo nazionale gestori ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
  - 8) Di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, al CO.GE.SA - Via Vicenne - Località Noce Mattei - 67039 Sulmona (AQ);
  - 9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
- IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
 AMBIENTE, ENERGIA  
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DN3/54:

**D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 recante «D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1 lett a) “Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento» e determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.07 – Modifiche ed integrazioni alla determinazione n. DN3/28 del 6.03.2007.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1529 del 27.12.2006 avente ad oggetto approvazione “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento” - D.Lgs 3.04.2006, n.152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett.a);

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.02007 avente ad oggetto “Aggiornamento al disciplinare tecnico” - “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento” - D.Lgs 3.04.2006, n.152 e s.m.i. - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett.a);

Richiamata la propria successiva determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1529 del 27.12.2006 recante «D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i. – art. 35, comma 1 lett a) “Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento» e determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.07 - **Approvazione delle linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica ed ulteriori modifiche al disciplinare tecnico**“ con la quale è stato stabilito, al punto 2 del dispositi-

vo, “omissis ... i comuni abruzzesi possono affidare, congiuntamente tra di loro (per aree omogenee, per strutture sovracomunali già operanti ecc.) e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito nei punti 4 e 5 dell’allegato tecnico 1 al disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1529 del 27.12.2006, ad un unico professionista l’incarico di redigere il predetto “**Rapporto d’indagine preliminare**” (uno per ciascuna discarica dismessa), ad una sola ditta di prospezioni geognostiche l’esecuzione delle attività di campo e ad un solo laboratorio l’esecuzione delle attività analitiche”;

Dato atto che a seguito di numerose richieste formulate dai Comuni interessati, è emersa la necessità di regolamentare in maniera univoca l’affidamento, da parte dei Comuni stessi sia a strutture sovracomunali già operanti che a strutture costituite all’uopo, delle attività connesse alla esecuzione delle indagini preliminari, ivi comprese le modalità di presentazione dei rapporti d’indagine preliminare e la rendicontazione delle spese sostenute;

Dato atto, altresì, che il Servizio Gestione Rifiuti, d’intesa con il Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, ha definito dette modalità;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare ed integrare quanto già approvato con la citata determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007 stabilendo che:

1. **nelle premesse della richiamata determinazione (7° capoverso) dopo le parole “fermo restando che”,** in sostituzione di quella ivi riportata, va inserita la seguente frase: la rendicontazione potrà essere presentata da ciascun comune, ai fini della successiva liquidazione del contributo spettante da parte della Regione (60% della spesa sostenuta fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso), entro il limite di spesa di cui all’importo massimo riportato

nella penultima colonna della tabella M del "Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale" (approvato con DGR n. 1529/2006) maggiorato del 10%, ovvero detta rendicontazione potrà essere presentata dall'organismo sovracomunale che effettua gli interventi per conto di più amministrazioni comunali;

**2. dopo il punto 2 del dispositivo della citata determinazione deve essere inserito il seguente punto 2 bis:**

- i Comuni che intendono avvalersi di quanto stabilito nel precedente punto 2 relativamente a strutture sovracomunali già operanti **devono** darne comunicazione, **contestualmente** alla richiesta formulata all'organismo sovracomunale prescelto, anche al Servizio Gestione Rifiuti ed al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia;
- l'organismo sovracomunale prescelto, nel comunicare ai predetti Servizi regionali l'accettazione della delega conferita dai Comuni, deve comunicare **contestualmente** il nominativo del RUP;
- l'organismo sovracomunale deve trasmettere i Rapporti d'indagine preliminare (uno per ciascun sito di discarica) entro lo stesso termine stabilito con determinazione dirigenziale DN3/18 del 12.02.2007 (ovvero, nel caso delle discariche censite dal CFS, entro 105 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziamento inviata a ciascun Comune dal Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile oppure entro 210 giorni negli altri casi) **contestualmente** a ciascun Comune, alla Provincia territorialmente competente e ai Servizi regionali Gestione Rifiuti e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile;
- ove il Rapporto d'indagine preliminare evidenzi il superamento delle CSC, il Comune nel cui territorio ricade la discarica di-

smessa, **deve comunicare** alla Provincia ed ai predetti Servizi regionali l'avvio delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 (nei modi stabiliti dallo stesso art. 242 e dall'art. 304) entro le 24 ore successive al ricevimento del Rapporto d'indagine preliminare inviato dall'organismo sovracomunale, **l'avvio delle procedure** previste e disciplinate dal richiamato art. 242 del D.Lgs. 152/06, nominando, **contestualmente**, il RUP cui è demandata l'attuazione delle successive fasi procedurali;

- l'organismo sovracomunale, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, deve inviare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile, entro il termine di 165 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento (nel caso delle discariche segnalate dal CFS e 270 negli altri casi), almeno la seguente documentazione:
  - a) relazione economica di spesa sostenuta contenente anche il riparto delle spese sostenute in relazione a ciascun sito;
  - b) documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento.
- 3. dopo il punto 2 bis deve essere inserito il seguente punto 2 ter:
  - i comuni che intendono avvalersi di quanto stabilito nel precedente punto 2 relativamente a strutture costituite all'uopo (aree omogenee) devono darne comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti ed al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, indicando, contestualmente, il Comune capofila;
  - il Comune capofila assume tutti gli oneri e gli obblighi di cui al punto 2 bis;
- 4. dopo il punto 2 ter deve essere inserito il punto 2 quater:
  - la liquidazione a favore dell'organismo sovracomunale e/o del singolo Comune (nel

caso in cui quest'ultimo non si sia avvalso della facoltà prevista nel precedente punto 2) del contributo spettante entro i 195 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di finanziamento (nel caso delle discariche segnalate dal CFS e 300 negli altri casi);

- nel caso in cui siano già disponibili riscontri analitici che attestino il superamento delle CSC, il Comune è tenuto ad avviare le fasi procedurali successive alla esecuzione delle indagini preliminari, così come previsto nel punto 5 del dispositivo di cui alla determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.2007;
  - anche nel caso in cui a seguito dell'esecuzione delle indagini preliminari, un sito risulti potenzialmente contaminato (concentrazioni dei contaminanti superiori alle CSC) le fasi procedurali seguenti restano di esclusiva competenza del Comune in quanto soggetto obbligato.
5. nelle **linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica**, approvato con la determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007, il penultimo rigo che riporta la seguente dicitura "certificati di analisi firmate da chimico, biologo, perito" è sostituito da "**certificati di analisi firmati dal responsabile del laboratorio (chimico, biologo, perito ecc.) che le ha eseguite**"
6. il presente provvedimento deve essere trasmesso al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile per gli adempimenti di conseguenza, alle Province, all'ARTA ed al Servizio *BURA*;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. di inserire nelle premesse della richiamata determinazione (7° capoverso) la seguente frase: la rendicontazione potrà essere presentata da ciascun comune, ai fini della successiva liquidazione del contributo spettante da parte della Regione (60% della spesa sostenuta), entro il limite di spesa di cui all'importo massimo riportato nell'ultima colonna della tabella M del "Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale" (approvato con DGR n. 1529/2006) maggiorato del 10%, ovvero detta rendicontazione potrà essere presentata dall'organismo sovracomunale che effettua gli interventi per conto di più amministrazioni comunali", dopo le parole: "fermo restando che", in sostituzione della frase ivi riportata;
2. **dopo il punto 2 del dispositivo della citata determinazione è inserito il seguente punto 2 bis:**
  - i Comuni che intendono avvalersi di quanto stabilito nel precedente punto 2 relativamente a strutture sovracomunali già operanti **devono** darne comunicazione, **contestualmente** alla richiesta formulata all'organismo sovracomunale prescelto, anche al Servizio Gestione Rifiuti ed al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia;
  - l'organismo sovracomunale prescelto, nel comunicare ai predetti Servizi regionali l'accettazione della delega conferita dai Comuni, deve comunicare **contestualmente** il nominativo del RUP;
  - l'organismo sovracomunale deve trasmettere i Rapporti d'indagine preliminare (uno per ciascun sito di discarica) entro lo stesso termine stabilito con determinazione dirigenziale DN3/18 del 12.02.2007 (ovvero,

- nel caso delle discariche censite dal CFS, entro 105 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della comunicazione di finanziamento inviata a ciascun Comune dal Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile oppure entro 210 giorni negli altri casi) **contestualmente** a ciascun Comune, alla Provincia territorialmente competente e ai Servizi regionali Gestione Rifiuti e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile;
- ove il Rapporto d'indagine preliminare evidenzi il superamento delle CSC, il Comune nel cui territorio ricade la discarica dimessa, **deve comunicare** alla Provincia ed ai predetti Servizi regionali l'avvio delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 (nei modi stabiliti dallo stesso art. 242 e dall'art. 304) entro le 24 ore successive al ricevimento del Rapporto d'indagine preliminare inviato dall'organismo sovracomunale, **l'avvio delle procedure** previste e disciplinate dal richiamato art. 242 del D.Lgs. 152/06, nominando, **contestualmente**, il RUP cui è demandata l'attuazione delle successive fasi procedimentali;
  - l'organismo sovracomunale, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, deve inviare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile, entro il termine di 165 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento (nel caso delle discariche segnalate dal CFS e 270 negli altri casi), almeno la seguente documentazione:
    - c) relazione economica di spesa sostenuta contenente anche il riparto delle spese sostenute in relazione a ciascun sito;
    - d) documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento.
3. dopo il punto 2 bis è inserito il seguente punto 2 ter:
- i comuni che intendono avvalersi di quanto stabilito nel precedente punto 2 relativamente a strutture costituite all'uopo (aree omogenee) devono darne comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti ed al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, indicando, contestualmente, il Comune capofila;
  - il Comune capofila assume tutti gli oneri e gli obblighi di cui al punto 2 bis;
4. dopo il punto 2 ter è inserito il punto 2 quater:
- la liquidazione a favore dell'organismo sovracomunale e/o del singolo Comune (nel caso in cui quest'ultimo non si sia avvalso della facoltà prevista nel precedente punto 2) del contributo spettante entro i 195 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di finanziamento (nel caso delle discariche segnalate dal CFS e 300 negli altri casi);
  - nel caso in cui siano già disponibili riscontri analitici che attestino il superamento delle CSC, il Comune è tenuto ad avviare le fasi procedimentali successive alla esecuzione delle indagini preliminari, così come previsto nel punto 5 del dispositivo di cui alla determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.2007;
  - anche nel caso in cui a seguito dell'esecuzione delle indagini preliminari, un sito risulti potenzialmente contaminato (concentrazioni dei contaminanti superiori alle CSC) le fasi procedimentali seguenti restano di esclusiva competenza del Comune in quanto soggetto obbligato.
5. di sostituire, nelle **linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica** (approvato con la determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007) il penultimo rigo che riporta la seguente dicitura "certificati di analisi firmate da chimico, biologo, perito" con il seguente "**certificati di analisi firmati dal re-**

sponsabile del laboratorio (chimico, biologo, perito ecc.) che le ha eseguite”

6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile per gli adempimenti di conseguenza, alle Province abruzzesi ed all'ARTA (Direzione, Dipartimenti provinciali e Dipartimento sub-provinciale);
7. di pubblicare integralmente sul *BURA* il presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 24.04.2007, n. DN3/56:

**Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152**  
**“Norme in materia ambientale” – Art. 208,**  
**comma 15 -Autorizzazione unica per i nuovi**  
**impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.**  
**Ditta “MOVIMENTO TERRA di Marfisi e Giancristofaro” S.n.c. – Via Per Treglio n. 41 – Lanciano (CH). Autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile di trat-**

**tamento rifiuti non pericolosi avente il seguente identificativo: UTS 60 G.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03.04.06 n. 152 la Ditta “MOVIMENTO TERRA di Marfisi e Giancristofaro” S.n.c. con sede in Lanciano (CH) – Via Per Treglio n. 41 - all’esercizio dell’impianto mobile con il seguente identificativo: UTS 60 G, per il trattamento di rifiuti non pericolosi, classificabili in operazioni “R5” ed “R13”, ai sensi dell’All. B – Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con una potenzialità pari a 300 – 400 T/g, a condizione che siano rispettate le condizioni e prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 1708 del 16/03/07, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte, per i seguenti codici CER:

CODICE	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
10 12 03	Polveri e particolato	R5
10 12 06	Stampi di scarto	R5
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5

10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5 – R13
17 01 01	Cemento	R5 – R13
17 01 02	Mattoni	R5 – R13
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5 – R13
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	R5 – R13
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5 – R13
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5 – R13

- 2) di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile con le modalità previste all'art. 24, co. 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;
- 3) di stabilire che le attività autorizzate al precedente punto 1) siano effettuate nel pieno rispetto di quanto disposto al comma 15, dell'art. 208, del citato D.Lgs. n. 152/06; in particolare sia data comunicazione preventiva agli Enti interessati, nei termini stabiliti dalla legge, allegando apposita relazione sulle campagne di attività; altresì sia data comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, dell'utilizzo

dell'impianto denominato UTS 60 G nella sede della Ditta di Lanciano in Via Per Treglio, n. 41, in ogni occasione di uso come impianto fisso;

- 4) di stabilire che l'effettuazione delle relative campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale;
- 5) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla dispersione di polveri, la Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti organi di controllo;
  - devono essere sempre disponibili nell'area di cantiere sistemi di rapido intervento nell'eventualità si sviluppino incendi;
  - devono essere salvaguardate la fauna, la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
  - deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
  - deve essere rispettata la normativa in materia di limiti di emissione di rumori, garantendo adeguati sistemi di riduzione degli stessi;
  - tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;
- in caso di blocco parziale o totale all'attività dell'impianto, conseguenti al verificarsi di eventi incidentali, deve essere data informazione alla Provincia, al Comune ed all'ARTA competenti per territorio;
  - i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di controllo;
- 6) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 7) di prescrivere che all'ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall'impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da individuarsi per il successivo smaltimento;
- 8) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 9) di richiamare la Ditta autorizzata:
- agli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti), art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/06. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
  - all'acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l'inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla

- Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
- agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i;
  - agli obblighi fissati agli articoli 28 e 29 della L.R. n. 83/00 e s.m.i.;
  - all'affidamento dell'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante la programmazione e lo svolgimento di programmi di formazione;
  - a custodire la presente autorizzazione, presso la sede legale ed operativa della Ditta ed una copia deve essere disponibile, durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, presso l'impianto;
  - al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili e che si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
- 10) di obbligare la Ditta "MOVIMENTO TERRA di Marfisi e Giancristofaro" S.n.c. ai sensi delle D.G.R. n. 1198/03 e n. 132/06, alla trasmissione, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, di apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conforme all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 132 del 22/02/06; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
  - 11) di obbligare, altresì, la Ditta all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g) del D.M. n. 406/98;
  - 12) di stabilire che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
  - 13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Comunale di Lanciano (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla ASL di Lanciano - Vasto, al Servizio B.U.R.A. della Giunta Regionale - L'Aquila;
  - 14) di trasmettere altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
  - 15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/06 copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
  - 16) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta "MOVIMENTO TERRA di Marfisi e Giancristofaro" S.n.c. - Via Per Treglio n. 41 - 66034 Lanciano (CH);
  - 17) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
- IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
 AMBIENTE, ENERGIA  
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA'  
 DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED  
 ELETTROMAGNETICO, RISCHIO  
 AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 18.04.2007, n. DN2/47:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "progetto di sviluppo degli idrocarburi liquidi e gassosi del giacimento denominato "Miglianico" (centrale di trattamento e due aree pozzo)"- per i fini ed ai sensi dell'art 269 D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, della Ditta ENI SpA-divisione Exploration and Production da ubicarsi in c.da Feudo del Comune di Ortona (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di Autorizzare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, fatto salvo il completamento della procedura di competenza del Comune di Ortona in merito alla conformità urbanistica, la Ditta ENI SpA-divisione Exploration and Production per l'impianto di "progetto di sviluppo degli idrocarburi liquidi e gassosi del giacimento denominato "Miglianico" (centrale di trattamento e due aree pozzo)" da ubicarsi in c.da Feudo del Comune di Ortona (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di Concedere l'autorizzazione per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione **E1-E2-E10**, riportate nella tabel-

la riassuntiva datata 24.08.2006. parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 6) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 15) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Antonio Sorgi**

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE  
 RISORSE UMANE, FINANZIARIE E  
 STRUMENTALI  
 SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 24.04.2007, n. DD7/31:

**Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Ing. Antonio Macera**

*Segue allegato*



Regione Abruzzo  
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.  
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
ESERCIZIO 2007

Pagina 1 di 1

N° Atto	31	Data Atto	24/04/2007	Organo	DD7	Descrizione	Esecutività Esecutiva		CASSA		
							COMPETENZA	CASSA	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
S	02.01.015	11011	1	DA.00.00		REALIZZAZIONE PROGETTO RIVERNET - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FESR	175.912,97		175.912,97		
S	02.01.015	11012	1	DA.00.00		REALIZZAZIONE PROGETTO RIVERNET - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE STATO	123.139,10		123.139,10		
S	02.01.015	11013	1	DA.00.00		REALIZZAZIONE PROGETTO RIVERNET - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI	52.773,89		52.773,89		
S	11.02.002	22444	1	DL.09.00		FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEIDISABILI - LEGGE 12.3.1999, N.68 E L.R.18.4.2001/N.14 -	738.271,66		738.271,66		
S	13.01.003	71615	1	DM.04.00		FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - L. 28.8.1997, N. 285.	60.000,00		60.000,00		
S	12.01.008	81521	1	DG.00.00		FINANZIAMENTO PER LE INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA, INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA SULLA	1.868.772,93		1.868.772,93		
S	07.02.014	102393	1	DH.05.00		INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RURALI (STRADE, ACQUEDOTTI ED ELETTRODOTTI RURALI) - L.R.12.1.1988, N.4 -	11.418,39		11.418,39		
S	04.02.001	152323	1	DC.08.01		CONTRIBUTI AI COMUNI NELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO - L. 6.12.1971, N.1044 MODIFICATA DALLA L. 29.11.1977, N. 891, LL.RR. 14.9.1976, N.57, 23.11.1976, N.76 E 28.4.2000, N.76.	63.875,00		63.875,00		
S	15.01.003	323600	1	DD.07.00		FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	3.094.163,94		3.094.163,94		
TOTALI SPESA							3.094.163,94		3.094.163,94		3.094.163,94
TOTALI ENTRATA							0,00		0,00		0,00



DIREZIONE PROGRAMMAZIONE  
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E  
STRUMENTALI  
*SERVIZIO BILANCIO*

DETERMINAZIONE 24.04.2007, n. DD7/32:  
**Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in  
perenzione amministrativa.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE

**Dott. Ing. Antonio Macera**

*Segue allegato*



Regione Abruzzo  
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.  
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
ESERCIZIO 2007

Pagina 1 di 1

N° Atto	Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Atto	Organo	DD7	Descrizione	Esecutività			
										COMPETENZA		CASSA	
										IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S		13.01.003	71520	1	DM.05.00	24/04/2007			FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIOASSISTENZIALE -L.R. 17.12.1996, N. 135 E L.R.27.3.1998, N.22.	192.200,00		192.200,00	
S		15.01.002	321920	1	DD.07.00				FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE; PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 L.		192.200,00		192.200,00
TOTALI SPESA										192.200,00		192.200,00	
TOTALI ENTRATA												0,00	0,00
										0,00		192.200,00	192.200,00



DIREZIONE SANITÀ  
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED  
ATTIVITÀ TERRITORIALI SANITARIE

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DG5/370:

**Poliambulatorio "SATEP" - Via Nazionale Adriatica Nord, 203 - Pescara. Revoca autorizzazione all'esercizio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.G.R. n. 1591 del 30.11.1993, con il quale la Sig.ra Pansa Annagloria, legale rappresentante della S.r.l. "SATEP" con sede legale in Pescara in Via Teramo n. 8 è stata autorizzata ad aprire un poliambulatorio nei locali ubicati in Via Pisa n. 29 di Pescara per l'esercizio delle discipline di oculistica, chirurgia generale, senologia, ginecologia ed ostetricia;

Vista la Determinazione DG5/171 del 23.12.2003, con la quale la Società "SATEP" S.r.l. è stata autorizzata a trasferire i locali del Poliambulatorio da Via Pisa n. 29 Pescara in Via Nazionale Adriatica Nord n. 203 dello stesso Comune;

Vista la nota pervenuta a questa Direzione in data 28.02.2007, con la quale il Dr. Maria Vincenzo Angelini, attuale Amministratore della Società "SATEP" S.r.l. ha dichiarato di aver cessato l'attività del Poliambulatorio "SATEP" a far data dal 31.01.2007;

Visto la legge regionale n. 37 del 02/07/1999;

Vista la legge regionale n° 77 del 14 settembre 1999, ed in particolare l'art. 5 che disciplina le funzioni dirigenziali;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa

- di revocare alla Società "SATEP" S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio del Poliambu-

latorio "SATEP" sito in Via Nazionale Adriatica Nord, 203 Pescara;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuliano Rossi**

DIREZIONE SANITÀ  
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED  
ATTIVITÀ TERRITORIALI SANITARIE

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DG5/371:

**Stabilimento di fisiokinesiterapia di Cirilli Sabina - via delle Ville, 6 - fraz. Cologna Spiaggia del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) - Autorizzazione alla sostituzione del Direttore Tecnico.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione Dirigenziale DG5/124 del 27 marzo 2003, con la quale si è preso atto dell'avvenuto inizio di attività dello Stabilimento di Fisioterapia della Sig.ra Sabina Cirilli, sito in Via delle Ville n° 6, Frazione di Cologna Spiaggia del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), la cui direzione tecnica è affidata alla Dr.ssa Saccomandi Maria;

Vista la Determinazione DG5/179 del 27.02.2004, con la quale la Sig.ra Cirilli Sabina è stata autorizzata a sostituire il Direttore Tecnico Dott.ssa Saccomandi Maria con il Dr. Francesco Galiffa;

Vista la nota finale assunta al protocollo in data 14/03/2007 con la quale la Sig.ra Sabina Cirilli ha chiesto la sostituzione dell'attuale Direttore Tecnico della struttura in parola Dr. Francesco Galiffa con il Dr. Paolo Maria Cialini, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di L'Aquila in data 29/03/2001 e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi di Teramo al numero 2554;

Vista la legge regionale n. 37 del 2.7.99;

Vista la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 ed, in particolare, l'art. 5 che disciplina le funzioni dirigenziali;

#### DETERMINA

per quanto espresso in narrativa

1. Di autorizzare la sostituzione del Direttore Tecnico della struttura de qua, Dr. Francesco Galiffa con il Dr. Paolo Maria Cialini, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti in data 29.03.2001 e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi di Teramo al numero d'ordine 2554, che risponderà personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei titoli professionali del personale operante presso la struttura di che trattasi;
2. La presente autorizzazione è strettamente personale e non può essere, sotto qualsiasi forma ed alcun titolo, ceduta ad altri se non previa espressa autorizzazione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dr. Giuliano Rossi**

DIREZIONE SANITÀ  
*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED  
ATTIVITÀ TERRITORIALI SANITARIE*

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DG5/372:  
**Stabilimento di Terapia Fisica "VILLA ROMINA S.R.L." – Via Colle Martino, 15 – 66020 Paglieta (CH). Sostituzione Direttore Tecnico.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 947 del 28.10.1987, con il quale il Dr. Carlo Cericola è stato autorizzato ad aprire e porre in esercizio uno Stabilimento di Terapia Fisica sito in Paglieta (CH) in via Colle Marti-

no, 15 la cui direzione tecnica è stata affidata allo stesso Dr. Carlo Cericola;

Vista la Determinazione n. DG5/322 del 31 maggio 2006, con la quale si è preso atto:

- dell'avvenuta costituzione della Società a responsabilità limitata denominata "Villa Romina s.r.l.", il cui Amministratore Unico è la Sig.ra Dall'Olio Donatella;
- dell'avvenuta sostituzione del Direttore Tecnico della struttura di che trattasi, Dr. Carlo Cericola, con il Dott. Donato Sciarretta;

Esaminata la nota del 20 giugno 2006 con la quale la Sig.ra Dall'Olio Donatella, Amministratore Unico della Società in epigrafe ha chiesto la sostituzione del Direttore Tecnico con il Dr. Carlo Cericola;

Esaminata la nota pervenuta in data 8 novembre 2006, con la quale è stata completata la documentazione necessaria per autorizzare la Società di che trattasi alla sostituzione del Direttore Tecnico con il Dr. Cericola Carlo, laureato in Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi di Bologna, in data 13.12.1980, specializzato in ortopedia e iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi di Chieti al numero 1998 e all'Albo dell'Ordine degli Odontoiatri di Chieti al numero 340;

Vista la L.R. n. 37 del 02.07.1999;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999, ed in particolare l'art. 5 che disciplina le funzioni dirigenziali;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa

- di autorizzare la Società "Villa Romina s.r.l." a sostituire il Direttore Tecnico dello Stabilimento di Terapia Fisica con il Dr. Carlo Cericola, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna in data 13.12.1980, specializzato in

Ortopedia e iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi di Chieti al numero 1998 ed all'Albo dell'Ordine degli Odontoiatri di Chieti al numero 340, che risponderà personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei Servizi e del possesso dei titoli del personale operante presso la struttura de qua;

- di precisare che la presente autorizzazione è personale e non può essere sotto qualsiasi forma ed alcun titolo ceduta ad altri, se non espressamente autorizzati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuliano Rossi**

DIREZIONE SANITÀ  
*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED  
ATTIVITÀ TERRITORIALI SANITARIE*

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DG5/373:

**Laboratorio di analisi citoistopatologiche di Veneri Aida e C. s.n.c. via Nazionale Adriatica SS16 n. 144 – Tortoreto Lido (TE). Autorizzazione trasformazione societaria.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.G.R. n. 95 del 29.02.2000 con il quale la Sig.ra Aida Veneri, in qualità di legale rappresentante della Società "Laboratorio di analisi citoistopatologiche di Veneri Aida & C. S.n.c.", è stata autorizzata ad aprire e porre in esercizio un laboratorio di analisi specializzato che esplica indagini diagnostiche monospecialistiche nell'ambito della citoistopatologia, sito in Tortoreto Lido (TE) Via delle Muracche n. 111 (poi divenuta Via Ugo La Malfa n. 111), la cui direzione sanitaria è stata affidata alla Dr.ssa Nadia Mirante;

Vista la Determinazione Dirigenziale DG5/80 del 28 Marzo 2002, con la quale si è preso atto della sostituzione del Direttore Tec-

nico della struttura di che trattasi, Dr.ssa Nadia Mirante con il Dr. Giovanni Di Claudio;

Vista la Determinazione Dirigenziale DG5/340 del 6/10/06, con la quale la Sig.ra Aida Veneri, Amministratrice del "Laboratorio di Analisi Citoistopatologiche di Veneri Aida e C." S.n.c. è stata autorizzata a trasferire i locali della struttura de qua in Via Nazionale Adriatica S.S. 16 n. 144 dello stesso Comune;

Vista la nota pervenuta a questo Servizio in data 6 Ottobre 2006, a firma della Sig.ra Aida Veneri, legale rappresentante della Società in oggetto, ha chiesto l'autorizzazione alla trasformazione della Società da S.n.c. in S.r.l. con la denominazione "Istituto Veneri S.r.l.";

Vista la nota assunta al protocollo di questa Direzione in data 17/1/07, con la quale è stata inviata la documentazione necessaria per l'autorizzazione in oggetto (atto notarile ed iscrizione alla C.C.I.A.A.);

Vista la L.R. n. 37 del 2 luglio 1999;

Vista la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999, ed in particolare l'art. 5, che disciplina le funzioni dirigenziali;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa

- di autorizzare la trasformazione societaria per la quale la Società "Laboratorio di analisi Citoistopatologiche di Veneri Aida e C. S.n.c." è diventata "Istituto Veneri S.r.l.", con sede in Via Nazionale Adriatica SS 16 n. 144 – Tortoreto Lido, di cui la Sig.ra Veneri Aida resta Amministratrice Unica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuliano Rossi**

**DIREZIONE SANITÀ**  
**SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE ED**  
**ATTIVITÀ TERRITORIALI SANITARIE**

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DG5/374:

**Società BIOANALISI di Baccalà Anna e C. S.n.c., Via Aldo Moro n. 9/16 Vasto – Autorizzazione variazione sociale.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3537 del 9.6.1975, con la quale il Dr. Luigi Del Gatto è stato autorizzato ad aprire un Laboratorio di analisi chimico-cliniche in Via della Libertà, 7 – Vasto (CH);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1224 del 25 marzo 1976, con la quale il Dr. Giliberto Del Boccio è stato autorizzato a gestire il Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche sito in Vasto in Via della Libertà, 7, con intestazione alla società “BIOANALISI S.n.c.” in sostituzione del Dr. Luigi Del Gatto;

Visto il D.P.G.R. n. 2657 del 20.11.1980, con il quale la titolarità del Laboratorio in epigrafe è stata trasferita dal Dr. Del Boccio Giliberto alla Sig.ra Zanchè Maria, legale rappresentante;

Visto il D.P.G.R. n. 1949 del 7.10.1982, con il quale si è preso atto della nomina del nuovo legale rappresentante della Società in parola, Signor Gualtieri Romualdo, in sostituzione della Sig.ra Zanchè Maria;

Vista la D.G.R. n. 5590 del 20 ottobre 1983, con la quale il Laboratorio di Analisi “BIOANALISI s.n.c.” è stato classificato di tipo generale di livello “B” con sezioni specialistiche aggregate di batteriologia e sierologia;

Visto il D.P.G.R. n. 1476 del 06.08.1985, con il quale la Società “BIOANALISI s.n.c. – Vasto”, rappresentata dalla Sig.ra Lucia Roselli:

- è stata autorizzata a trasferire la sede del Laboratorio da Via Venezia n. 4 in Via Goldoni n. 8 di Vasto;

- è stato preso atto delle avvenute modifiche dei patti sociali, mediante cessione di quote;

Vista la D.G.R. n. 5478 del 30.09.1985, con la quale è stata modificata parzialmente la D.G.R. n. 5590 del 20.10.1983 ed il laboratorio in parola è stato classificato di tipo generale di livello “C”, confermando la sezione specialistica aggregata di batteriologia e serologia di livello “A”;

Visto il D.P.G.R. n. 1046 del 13 settembre 1988, con il quale è stato preso atto delle avvenute modificazioni statutarie mediante cessione di quote della Società “BIOANALISI s.n.c.” di Vasto;

Visto il D.P.G.R. n. 394 del 05.03.1993 con il quale si è preso atto della nomina del nuovo Amministratore unico della Società “BIOANALISI s.n.c.” Dr.ssa Anna Baccalà in sostituzione della Sig.ra Lucia Roselli;

Visto il D.P.G.R. n. 3 dell’11.01.2000 con il quale la Dott.ssa Anna Baccalà, Amministratore unico del Laboratorio di Analisi “BIOANALISI s.n.c.” di Vasto è stata autorizzata a trasferire i locali da Via Goldoni n. 8 in Via Aldo More n. 9/16 dello stesso Comune;

Vista la nota del 04.01.2007 con la quale la Società “BIOANALISI” di Baccalà Anna e C. s.n.c., sita in Via Aldo Moro n 9/16 – Vasto, ha chiesto di essere autorizzata alla trasformazione societaria e precisamente in Società “BIOANALISI s.r.l.”;

Preso atto della visura storica rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Chieti dalla quale è stato riscontrato che la Società a Responsabilità Limitata “BIOANALISI s.r.l.” è stata iscritta al numero di repertorio economico amministrativo REA: 63164 e che l’attuale Amministratore Unico – Sig. Tranquillo Gentile – è stato nominato con atto redatto in data 22.12.06 dal Dott. Pierluigi

Quaglione, notaio in Vasto, iscritto al ruolo dei Distretti notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto;

Vista la L.R. n. 37 del 02.07.1999;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999, ed in particolare l'art. 5 che disciplina le funzioni dirigenziali;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

- di autorizzare la Società "BIOANALISI di Baccalà Anna e C. s.n.c." sita in Via Aldo Moro n. 9/16 - Vasto alla variazione sociale in "BIOANALISI s.r.l." di cui l'Amministratore unico è il Sig. Tranquillo Gentile.
- di precisare che la presente autorizzazione è personale e non può essere, sotto qualsiasi forma ed alcun titolo, ceduta ad altri, se non espressamente autorizzati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuliano Rossi**

DIREZIONE SANITÀ  
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,  
RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE

DETERMINAZIONE 02.04.2007, n. DG4/7:

**Preso d'atto della cessione del ramo d'azienda, avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie in R.S.A., da parte delle società "Santa Rita" srl, "San Vitale" srl, "San Domenico" srl, "MA.PA." srl, alla società "Sangro Gestioni" S.p.A.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa

- 1) di prendere atto della cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), da parte delle società:
  - "Santa Rita" srl - R.S.A. "Santa Rita" - Via Gesi, n.35 - 66030 Santa Maria Imbaro (CH);
  - "San Vitale" srl - R.S.A. "San Vitale" - C.da Stazione, n- 111 - 66050 San Salvo (CH);
  - "San Domenico" srl - R.S.A. "San Domenico" - Via della Difesa, n. 1 - 67030 Villalago (AQ);
  - "MA.PA." srl - R.S.A. "Villa San Giovanni" - Via Monte Bondone, 2 - San Giovanni Teatino (CH);
 alla Società "Sangro Gestioni" S.p.A, sede legale in Santa Maria Imbaro (CH) Via Gesi, n. 35, sedi operative presso le strutture sopra indicate, come documentazione notarile depositata agli atti del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale della Direzione Sanità;
- 2) di prendere, inoltre, atto che per effetto delle predette cessioni i rapporti intercorrenti tra la Regione Abruzzo - Direzione Sanità - e le suddette società conferenti proseguiranno senza mutamenti ed interruzioni con la Società "Sangro Gestioni" S.p.A.
- 3) di prendere atto, altresì, che il Rappresentante Legale della Società "Sangro Gestioni" S.p.A. è il Sig. Renzo Pagliai, nato a Scandicci(FI) il 19/3/45 e residente ad Atessa (CH), Contrada Montecalvo, n. 3;
- 4) di evidenziare che le cessioni in oggetto sono decorrenti dal 4/8/06 per quanto attiene le R.S.A. "Santa Rita", "San Vitale", "San Domenico", e dal 12/12/06 per quanto attiene la R.S.A. "Villa San Giovanni";

- 5) di notificare la presente determinazione alla Società "Sangro Gestioni" S.p.A., alle Aziende USL della Regione ed alla FIRA-Servizi;
- 6) di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dr. Giampiero Di Cesare**

DIREZIONE SANITÀ  
*SERVIZIO VETERINARIO*

DETERMINAZIONE 17.04.2007, n. DG11/82:

**Reg. CE n. 853 del 29 aprile 2004 e Deliberazione di G.R. n. 950 del 21 Agosto 2006 – Revoca del numero di riconoscimento d'idoneità, rilasciato dalla Regione Abruzzo con il n. 46/M alla Ditta T.N.D. di Torelli Nicola Donato & s.n.c., stabilimento a capacità limitata, Via Castagna, n. 13, 65029 Torre de' Passeri (PE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le ragioni esposte in narrativa

- di Revocare, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento **n. 46/M** rilasciato con attestato dell'Assessore alla Sanità, n.884/5/I.A/II.1.A del 17.01.1997;
- di cancellare dall'elenco ufficiale regionale, per la tipologia sopra descritta, il numero 46/M del Mattatoio a capacità limitata della ditta in oggetto;
- di trasmettere il presente atto di REVOCA al Responsabile della Ditta per il tramite della AUSL, competente per territorio;

- di comunicare dell'adozione del presente atto di REVOCA al Sindaco del Comune di Torre de' Passeri (PE) ove ha sede lo stabilimento in parola;
- di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'Art.16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n.7;
- di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ,  
VIABILITÀ DEMANIO E CATASTO  
STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO  
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 20.04.2007, n. DE4/46:

**Impianto filoviario del bacino metropolitano di Pescara. Tratte Silvi Marina – Montesilvano – Pescara e Pescara Porta Nuova – Aeroporto Civile. Approvazione preliminare del Progetto definitivo Impianto TPL.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

1. Di approvare in via preliminare il progetto definitivo dell'impianto di TPL elettrificato a tecnologia innovativa tra Pescara e Montesilvano (**Allegato 1**) subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nella relazione Prot. n° R.U. 32951 (TIF 5)/211PE – cl. 12.05 del 04/04/2007 (**Allegato 2**);
2. Di approvare ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo

dell'impianto di TPL elettrificato a tecnologia innovativa tra Pescara e Montesilvano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Ing. Luigi De Collibus**

PARTE III

**AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI**

CITTÀ DI SPOLTORE (PE)  
QUARTO SETTORE – SERVIZIO URBANISTICO  
EDILIZIA PRIVATA

**Zona P.E.E.P. in località “Traversa di Via Sangro” in frazione S. Teresa. Approvazione.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di accogliere parzialmente l'osservazione della ditta Marcello Sborgia, descritta nella premessa, limitatamente ai punti 1, 3 e 4 così come riportato nei seguenti elaborati che sebbene facciano parte integrante del presente atto non vengono materialmente allegati:
  - RELAZIONE TECNICA;
  - NORME TECNICHE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE;
  - Tav. 04 – ZONIZZAZIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI – Planimetria;
  - Tav. 05 – DISTACCHI, DISTANZE E SAGOME DI MASSIMO INGOMBRO-Planimetria;

- Tav. 06 – PROGETTO ARCHITETTONICO – Planivolumetrico;
  - Tav. 10 - URBANIZZAZIONI PRIMARIE – Scheme di defluizione acque bianche e acque nere - Impianto di pubblica illuminazione;
- 3) Di respingere quanto richiesto al punto 2 dell'osservazione della ditta Marcello Sborgia, descritta nella premessa, in quanto la strada parallela al fosso autunnel non è in contrasto con il P.R.G. vigente e la fascia di verde pubblico attrezzato tra essa e il fosso è a salvaguardia di quest'ultimo;
  - 4) Di approvare il Piano di zona P.E.E.P. in località “Traversa di via Sangro” in frazione S. Teresa adottato con delibera di C.C. n. 3 in data 24-02-2006 adeguato alle osservazioni accolte così come riportato nei seguenti elaborati che sebbene facciano parte integrante del presente atto non vengono materialmente allegati:
    - RELAZIONE TECNICA;
    - NORME TECNICHE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE;
    - Tav. 04 – ZONIZZAZIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI – Planimetria;
    - Tav. 05 – DISTACCHI, DISTANZE E SAGOME DI MASSIMO INGOMBRO-Planimetria;
    - Tav. 06 – PROGETTO ARCHITETTONICO – Planivolumetrico;
    - Tav. 10 - URBANIZZAZIONI PRIMARIE – Scheme di defluizione acque bianche e acque nere - Impianto di pubblica illuminazione;
  - 5) Di disporre per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 20 della L.U.R. n. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni nel testo in vigore;

IL CONSIGLIO COMUNALE

riconosciuta l'urgenza, con successiva e separata votazione con esito:

FAVOREVOLI 10

ASTENUTI //

CONTRARI 1(Finocchio)

Dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma art. 34 del D.L.vo n. 267/2000.

COMUNE DI ABBATEGGIO (PE)

**Lavori di "realizzazione struttura commerciale in località Colle di Gotte in variante al P.R.G. -Approvazione atti della Conferenza dei Servizi (art. 14 Legge 241/90 del testo in vigore).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO

*Omissis*

RENDE NOTO

Che il Consiglio comunale con deliberazione n° 03 del 12/03/2007, esecutiva nei termini di legge, ha disposto -ai sensi dell'art. 19 comma 4 del DPR 327/2001- l'efficacia della deliberazione consiliare n°28 del 22/06/2005 di approvazione del progetto in oggetto, ai fini dell'adozione di Variante Urbanistica.

Abbateggio,li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Geom. Armando Sarra**

COMUNE DI BOLOGNANO (PE)  
*SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE*

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/03/2007 ad oggetto: Approvazione proposta di intervento relativa a lavori di "costruzione magazzino e mensa a servizio di impianto produttivo" in variante al P.R.E. .**

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 in variante alle vigenti prescrizioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla Ditta Azienda Agricola CICCIO ZACCAGNINI s.a.s., con sede in Bolognano in c.da Pozzo n°5, relativa ai lavori di: **"COSTRUZIONE MAGAZZINO E MENSA a servizio dell'impianto produttivo"**, come da progetto allegato alla nota SUAP protocollo n°9352 del 24/11/2006 ed alle condizioni della Conferenza dei Servizi conclusiva del 16/02/2007

*Omissis*

Bolognano, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Geom. Armando Sarra**

ENEL DISTRIBUZIONE SPA  
LAZIO ABRUZZO E MOLISE  
VIA DELLA BUFALOTTA 255 – 00139 ROMA

**Opzioni Tariffarie Enel Distribuzione S.p.A. , in vigore dall'1 gennaio 2007.**

## Enel Distribuzione: opzioni tariffarie anno 2007.

In queste pagine sono illustrate le nuove opzioni tariffarie di Enel Distribuzione, in vigore dal 1° Gennaio 2007, dedicate a tutti i clienti con forniture di energia elettrica per usi diversi dall'abitazione e per illuminazione pubblica.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito [www.prontoenel.it](http://www.prontoenel.it), recarsi presso un QuiEnel o chiamare il numero verde 800 900 800 (da cellulare numero non gratuito 199 50 50 55 – costo della telefonata come da contratto con l'operatore telefonico prescelto dal cliente).

### USI DIVERSI DALL' ABITAZIONE E DALL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA

#### *Bassa Tensione (fino a 1 kV)*

**Opzione base B1 – BT fino a 16,5 kW**  
Potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW

		Classi di potenza impegnata				
		fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW	oltre 3 fino a 6 kW	oltre 6 fino a 10 kW	Oltre 10 kW
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	38,40	32,10	28,08	25,89	25,89
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,73	0,73	0,68	0,68	0,68
Riduzione sul consumo annuo di kWh	Oltre	1.200	2.400	4.800	8.000	12.000
	cent.euro/kWh	-0,60	-0,60	-0,55	-0,55	-0,55

Per utenze temporanee: con contratti di durata annuale( da 12 a 36 mesi ) o con contratti inferiori all'anno ( da 1 a 11 mesi ). L'opzione è applicabile anche a consumi forfetari.

**Opzione base B2 – BT oltre 16,5 kW**  
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

	Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno 25,20
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno - 1,00 x R (^)
Prezzo dell'energia :	cent.euro/kWh 0,19
$(^)R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$	

Per utenze temporanee: con contratti di durata annuale( da 12 a 36 mesi ) o con contratti inferiori all'anno( da 1 a 11 mesi ). L'opzione è applicabile anche a consumi forfetari.

**Opzione base B5 – BT Inferiori all'anno – fino a 16,5 kW**

		Prezzi
Quota fissa	euro anno	18,96
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	30,60
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,13

Contratti di durata minima 1 mese e fino un massimo di 11 mesi. L'opzione si applica solo alle forniture con connessione permanente alla rete. La quota fissa ed il corrispettivo di potenza impegnata sono ridotti in proporzione in relazione alla durata del contratto.

**Opzione speciale SB1 – Potenza Variabile BT  
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW**

		Periodo invernale (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembre)
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	3,2000	2,3500
Prezzo dell'energia :	cent.euro/kWh	0,45	0,15

**Opzione base SB3 – Straordinaria BT  
Qualsiasi potenza disponibile**

		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattualmente impegnata	euro/kW giorno	0,0950

Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, prorogabili per una durata massima complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi. Consumo forfettizzato per 12 ore/giorno di utilizzazione della potenza impegnata.

**Media Tensione (oltre 1kV e fino a 35 kV)****Opzione base M1 – MT fino a 500 kW  
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW**

		Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	22,68
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	euro/kW anno	-5,60 x R (^)
Prezzo dell'energia :	cent.euro/kWh	0,32
$(^)R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$		

Per utenze temporanee: con contratti di durata annuale( da 12 a 36 mesi ) o con contratti inferiori all'anno ( da 1 a 11 mesi ).

**Opzione base M2 – MT oltre 500 kW**  
Potenza disponibile superiore a 500 kW

		Prezzi
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	1,72
Prezzo dell'energia :	cent.euro/kWh	0,24

**Opzione speciale SM1 – Potenza Variabile MT**  
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

		Periodo invernale (ottobre/ marzo)	Periodo estivo (aprile/ settembre)
Corrispettivo di potenza prelevata massima mensile	euro/kW mese	2,60	2,10
Prezzo dell'energia :	cent.euro/kWh	0,52	0,22

**Opzione base SM2 – Straordinaria MT**  
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Corrispettivo di potenza contrattualmente impegnata	euro/kW giorno	0,0950

Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, prorogabili per una durata massima complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi. Consumo forfettizzato per 12 ore/giorno di utilizzazione della potenza impegnata.

**Alta e Altissima Tensione (oltre 35 kV)**

**Opzione base A1 – AT Base**  
Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Prezzi
Quota fissa	euro/anno	17.520,00
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,07

## ILLUMINAZIONE PUBBLICA

### Opzioni base B4 e M4

Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Bassa tensione B4	Media tensione M4
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW anno	27,30	8,52
Prezzo dell'energia	cent.euro/kWh	0,34	0,24

### Opzioni base SB5 e SM4 - Straordinarie illuminazione pubblica

Qualsiasi valore di potenza disponibile

		Bassa tensione SB5	Media tensione SM4
Corrispettivo di potenza impegnata	euro/kW giorno	0,08	0,07

Contratti di durata inferiore o uguale a 30 giorni, prorogabili per una durata massima complessiva della fornitura di 60 giorni continuativi. Consumo forfettizzato per 12 ore/giorno di utilizzazione della potenza impegnata.

## **DEFINIZIONI**

### **Per potenza "disponibile" si intende:**

- la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture esistenti al 31/12/2006;
- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata, per le nuove forniture senza misura della potenza prelevata.
- La massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente sia disalimentato, per le nuove forniture con misura della potenza prelevata.

### **Per potenza "impegnata" si intende:**

- la potenza contrattualmente impegnata, per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per tutte le altre forniture con misura della potenza prelevata in particolare:
  - il valore della potenza massima prelevata in ciascun mese nell'opzione tariffaria base M2, nelle opzioni speciali Potenza Variabile in BT e MT;
  - la potenza massima prelevata nell'anno solare nelle restanti opzioni tariffarie

## **NOTE GENERALI**

Le opzioni tariffarie sono tutte destinate ad utenze permanenti con contratti di durata annuale( escluse le opzioni B5, SB3, SB5, SM2, SM4 )

Le opzioni non comprendono:

- i corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento di energia elettrica destinata al mercato vincolato (CCA);
- i corrispettivi a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (COV);
- i corrispettivi a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale (TRAS);
- i corrispettivi a copertura del servizio di misura (MIS);
- gli oneri generali di sistema, le componenti A, UC e la componente MCT;
- le imposte e l'IVA.

**Corrispettivi per i prelievi di energia reattiva per forniture non dotate di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3.**

Tipologia contrattuale	Energia reattiva compresa tra il 50% e il 75% dell'energia attiva	Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva
	cent€/kvarh	cent€/kvarh
<b>Utenze in Bassa Tensione</b>	<b>3,2382</b>	<b>4,2117</b>
B1 - BT fino a 16.5 kW con potenza disponibile superiore a 6 kW		
B2 - BT oltre 16.5 kW		
B3 - BT inferiori all'anno		
B5 - BT inferiore all'anno		
SB1 - Potenza variabile BT		
<b>Utenze in Bassa Tensione di illuminazione pubblica</b>	<b>3,2382</b>	<b>4,2117</b>
B4 - illuminazione pubblica in BT		
<b>Altre utenze in Media Tensione</b>	<b>1,5184</b>	<b>1,8954</b>
M1 - MT fino a 500 kW		
M2 - MT oltre 500 kW		
SM1 - Potenza variabile MT		
<b>Utenze in Media Tensione di illuminazione pubblica</b>	<b>1,5184</b>	<b>1,8954</b>
M4 - illuminazione pubblica		
<b>Altre utenze in Alta Tensione</b>	<b>0,8676</b>	<b>1,1026</b>
A1 - AT base		

**Corrispettivi per i prelievi di energia reattiva per forniture dotate di  
misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle  
fasce orarie F1, F2 e F3**

Tipologia contrattuale	Corrispettivi fasce F1 e F2		Corrispettivo fascia F3	Corrispettivo fascia F3
	Energia reattiva compresa tra il 50% e il 75% dell'energia attiva	Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva	Energia reattiva compresa tra il 50% e il 75% dell'energia attiva	Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva
	cent€/kvarh	cent€/kvarh	cent€/kvarh	cent€/kvarh
<b>UtENZE in Bassa Tensione</b>	<b>3,2382</b>	<b>4,2117</b>	<b>0,0100</b>	<b>0,0100</b>
B1 - BT fino a 16.5 kW con potenza disponibile superiore a 6 kW				
B2 - BT oltre 16.5 kW				
B3 - BT inferiori all'anno				
B5 - BT inferiore all'anno				
SB1 - Potenza variabile BT				
<b>UtENZE in Bassa Tensione di illuminazione pubblica</b>	<b>3,2382</b>	<b>4,2117</b>	<b>0,0100</b>	<b>0,0100</b>
B4 - illuminazione pubblica in BT				
<b>Altre utenze in Media Tensione</b>	<b>1,5184</b>	<b>1,8954</b>	<b>0,0100</b>	<b>0,0100</b>
M1 - MT fino a 500 kW				
M2 - MT oltre 500 kW				
SM1 - Potenza variabile MT				
<b>UtENZE in Media Tensione di illuminazione pubblica</b>	<b>1,5184</b>	<b>1,8954</b>	<b>0,0100</b>	<b>0,0100</b>
M4 - illuminazione pubblica				
<b>Altre utenze in Alta Tensione</b>	<b>0,8676</b>	<b>1,1026</b>	<b>0,0100</b>	<b>0,0100</b>
A1 - AT base				

ENEL DISTRIBUZIONE SPA  
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
ZONA DI TERAMO (TE)  
VIALE BOVIO, 40 - 64100 TERAMO

**Costruzione ed esercizio Km 0,450 di linea aerea MT 20KV in conduttori nudi per alimentazione nuovo PTP denominato "Tulli", in C.da Pazzano nel Comune di Controguerra (TE) Prat. 288/D/TE.**

Direzione Lazio - Abruzzo e Molise - Zona di Teramo con sede in Teramo Viale Bovio n° 40 ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.88 n. 83. integrata e modificata dalla legge n° 132 del 23.12.99

#### RENDE NOTO

che con domanda inoltrata in data odierna al Comune di Bisenti, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale di Sulmona, ai Comandi Militari di Ancona - Aquila e Bari, alla Soprintendenza alle Antichità dell'Abruzzo di Chieti, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di L'Aquila, all'Amministrazione Provinciale di Teramo, alla Direzione Attività Estrattive ufficio Cave di Pescara, all'ufficio Idrocarburi di Roma, all'ufficio Prov. Motorizzazione Civile U.S.T.I.F. di Pescara, al C I C A, ha chiesto l'autorizzazione alla Costruzione ed esercizio Km 0,450 di linea aerea MT 20KV in conduttori nudi per alimentazione nuovo PTP

denominato "Tulli", in C.da Pazzano nel Comune di Controguerra (TE) Prat. 288/D/TE

La costruzione del suddetto elettrodotto oltre a migliorare la qualità del servizio di distribuzione nel Comune sopra citato, permetterà di allacciare una postazione di trasformazione da 20KV a 400V. Le caratteristiche principali della linea sono le seguenti:

- ) corrente alternata trifase;
- ) tensione 20 KV
- ) frequenza: 50 Hz;
- ) conduttori: n° 3 di rame da 25 mmq;
- ) sostegni del tipo poligonali in acciaio a due tronchi;
- ) lunghezza della linea M.T. 20 KV aerea da costruire circa Km 0,450.

La descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione, nelle ore d'ufficio, di chiunque intenda prenderne visione.

Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell'impianto elettrico, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Teramo, li 17.04.2007

IL RESPONSABILE  
**Luciano Tonino Seccia**





## AVVISI

### ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

**SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:**

**Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631**

**Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670**

**Fax. 0862 364665**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>**

**e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**